



SET INFORMATIVO

Assicurazione Multirischio Fabbricati 08M01

- Documento Informativo Precontrattuale (DIP)
- Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo)
- Condizioni Generali di Assicurazione (CGA)

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Polizza che assicura l'attività commerciale contro i danni al Fabbricato e al suo contenuto e contro i danni cagionati a terzi.



Che cosa è assicurato?

Sono assicurabili tre diverse Sezioni di Assicurazione: Incendio, Responsabilità Civile e Danni da Acqua in genere.

INCENDIO E ALTRI DANNI AL FABBRICATO

ArgoGlobal indennizza, nei limiti della somma assicurata, i danni materiali diretti e consequenziali causati al Fabbricato da:

- ✓ Incendio
- ✓ Fulmine (esclusi i fenomeni elettrici conseguenti).
- ✓ Implosione, Esplosione e Scoppio, anche esterni, non causati da ordigni esplosivi a eccezione di quelli posti all'esterno del Fabbricato.
- ✓ Caduta di meteoriti, aeromobili e satelliti artificiali, loro parti o cose da essi trasportate.
- ✓ Fumo, gas e vapori sviluppatasi a seguito di eventi in garanzia che abbiano colpito enti anche diversi da quelli assicurati.

ArgoGlobal indennizza, nei limiti della somma assicurata, i danni materiali e diretti causati al Fabbricato da:

- ✓ Fenomeno Elettrico,
- ✓ Bang sonico;
- ✓ Urto di veicoli stradali e natanti;
- ✓ Caduta di antenne stabilmente installate sul tetto o su parti comuni;
- ✓ Caduta di ascensori, montacarichi e simili;
- ✓ Caduta di alberi;
- ✓ Furto di fissi ed infissi;
- ✓ Danni ai Cristalli;
- ✓ Spese di ricerca e ripristino, in caso di dispersione di gas
- ✓ Eventi Speciali e precisamente atti vandalici e dolosi;
- ✓ fenomeni atmosferici;
- ✓ i guasti causati per impedire o contenere il danno;
- ✓ Spese di demolizione, sgombero, smaltimento o trasporto dei residuati del sinistro;
- ✓ Spese di riprogettazione del Fabbricato.

DANNI DA ACQUA IN GENERE: La garanzia comprende sia i danni materiali e diretti al fabbricato sia la responsabilità Civile dell'assicurato a seguito di fuoriuscita di acqua condotta e altri liquidi.

RESPONSABILITA' CIVILE (R.C.T.): ArgoGlobal tiene indenne l'Assicurato per quanto sia tenuto a pagare per i danni derivanti dalla Proprietà del Fabbricato e degli spazi di pertinenza dello stesso.

ArgoGlobal tiene indenne l'Assicurato, nella sua qualità di datore di lavoro, in conseguenza di infortuni accaduti ai prestatori di lavoro dipendenti o parasubordinati e per gli infortuni in itinere **(R.C.O.)**

Le garanzie sono prestate entro i massimali e se previste, secondo le somme assicurate concordate con il contraente.



Che cosa non è assicurato?

SEZIONE INCENDIO

- ✗ cavi aerei, antenne e consimili installazioni esterne
- ✗ enti all'aperto ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione
- ✗ fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti
- ✗ capannoni pressostatici, tenso-strutture, tendo-strutture e simili, baracche di legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
- ✗ vetrate e lucernari in genere

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

- ✗ Danni in conseguenza alla partecipazione manuale all'attività alla quale si riferisce l'assicurazione delle persone in rapporto di dipendenza con l'Assicurato
- ✗ Dalla RCT è sempre esclusa ogni responsabilità connessa con l'attività professionale.



Ci sono limiti di copertura?

Per la Sezione Incendio e la Sezione Danni da Acqua in genere sono esclusi i danni:

- ! causati da atti di guerra, da insurrezione, da occupazione militare, da invasione, da atti di terrorismo o da sabotaggio organizzato, da tumulti popolari o da sommosse, da scioperi, nonché da atti vandalici e dolosi;
- ! causati da esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- ! causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni;
- ! riferiti a valori di affezione o che non riguardano la materialità delle cose assicurate o indiretti, salvo quanto esplicitamente previsto;
- ! causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente e, nel caso in cui il Contraente non sia una persona fisica, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata;
- ! agli apparecchi o impianti nei quali si sia verificato uno scoppio dovuto a usura, corrosione o difetto materiale.

Per la Sezione Responsabilità Civile sono esclusi i danni:

- ! cagionati dolosamente salvo quanto espressamente previsto;
- ! da acqua in genere e da altri liquidi, da umidità e stitilicidio, insalubrità dei locali;
- ! da traboccamenti e rigurgiti delle fognature;
- ! derivanti dall'esercizio, da parte dell'Assicurato o di terzi, di industrie, commerci, arti e professioni;
- ! derivanti da straordinaria manutenzione, ampliamento, sopraelevazione, demolizione del Fabbricato, salvo quanto espressamente previsto;
- ! alle Cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- ! da furto o rapina;
- ! da inquinamento di natura non accidentale;
- ! attribuibili a responsabilità derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto;
- ! derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- ! conseguenti o derivanti dall'emissione o generazione di onde e campi elettromagnetici.

Per la Sezione Danni da Acqua in genere sono inoltre esclusi i danni da:

- ! da corrosione e usura, umidità e stitilicidio;
- ! da gelo di condutture installate all'esterno della costruzione edile, anche se interrato;
- ! da gelo ai locali sprovvisti di impianto di riscaldamento oppure con impianto non regolarmente attivato da oltre 48 ore consecutive prima del Sinistro;
- ! da traboccamenti e rigurgiti delle fognature non di pertinenza del Fabbricato.



Dove vale la copertura?

L'assicurazione relativamente a tutte le sezioni, salvo la sezione Rc vale, entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano.



Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare
- In corso di contratto hai l'obbligo di dare immediata comunicazione scritta in caso di ogni possibile aggravamento o diminuzione del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo e la stessa cessazione dell'assicurazione.



Quando e come devo pagare?

Il premio di polizza si paga presso l'Intermediario alla stipula del contratto, alla scadenza dell'eventuale frazionamento e al rinnovo (entro 30 giorni dalla data di scadenza della polizza). Il premio deve essere pagato all'Intermediario al quale è assegnato il contratto oppure alla Società, mediante: assegno bancario, postale o circolare munito della clausola di non trasferibilità, in contanti (per un importo fino a € 750), ordini di bonifico o altri mezzi di pagamento bancario o postale e sistemi di pagamento elettronico. È possibile pagare il premio in rate semestrali senza oneri aggiuntivi.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura comincia a partire dal giorno indicato in polizza (data di decorrenza) se il premio alla firma è stato pagato; altrimenti decorre dalle ore 24:00 del giorno di pagamento effettivo. Il mancato pagamento delle rate successive alla prima comporta la sospensione dell'assicurazione a partire dalle ore 24 del trentesimo giorno successivo alla scadenza, e ritorna operante dalle ore 24 del giorno del pagamento ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti.

L'assicurazione si conclude dopo un anno dalla data di decorrenza indicata in polizza indipendentemente dalla data di pagamento del premio. Il contratto di assicurazione è stipulato con tacito rinnovo e in mancanza di disdetta la polizza si intende prorogata di anno in anno.



Come posso disdire?

Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall'assicurazione dandone comunicazione all'altra Parte mediante lettera raccomandata. Il recesso ha effetto dalla data di invio della comunicazione da parte del Contraente; il recesso da parte della Società ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione. La Società, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di assicurazione non corso. Il recesso potrà essere esercitato anche solo relativamente ad un mezzo assicurato nel caso di assicurazione cumulativa.

Nel caso di polizza annuale con tacito rinnovo si ha la facoltà di disdire la polizza al termine di ogni annualità, mediante lettera raccomandata da inviare almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza.

Assicurazione Multirischio Fabbricati

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Compagnia: ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A.



Prodotto: ArgoGlobal Assicurazioni 08M01 Multirischio Fabbricati

Data di realizzazione del DIP aggiuntivo Danni: 08/04/2019

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A.

Via Guido D'Arezzo 14 – 00198 Roma; tel. 06.85379811; sito internet: www.argo-global.it; e-mail: info@argo-global.it;
PEC: argoglobal@pec.argo-global.it

ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A., è una Società soggetta a direzione e coordinamento di ARGO GROUP INTERNATIONAL HOLDINGS LTD.
Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 2581 del 21.1.2008 - Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazioni al n. 1.00163.

Il patrimonio netto dell'Impresa ammonta sulla base dell'ultimo bilancio approvato al 31/3/2018 a 20,4 milioni di euro. Il capitale sociale ammonta a 20 milioni di euro, mentre quella relativa alle riserve patrimoniali ammonta a 0,4 milioni di euro.
L'indice di solvibilità dell'Impresa è pari al 120,03% al 31/3/2018, e rappresenta il rapporto tra il livello di fondi propri ammissibili (17,1 milioni di euro) e il requisito patrimoniale di solvibilità (14,2 milioni di euro). L'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità minimo è pari a 4,2 milioni di euro.

Al contratto si applica la legge italiana

Che cosa è assicurato?

Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP, ArgoGlobal Spa indennizza, nei limiti della somma assicurata, i danni materiali e diretti causati al Fabbricato da:

FENOMENO ELETTRICO

È riferito ad impianti e apparecchi elettrici ed elettronici di pertinenza del Fabbricato assicurato e/o delle singole unità immobiliari e destinati al servizio dello stesso e/o delle singole unità immobiliari.

Non sono indennizzabili i danni:

- da usura, carenza di manutenzione o manomissione;
- a lampade, fusibili o valvole.

BANG SONICO determinato dal superamento del muro del suono da parte di aeromobili.

URTO DI VEICOLI stradali e natanti anche di proprietà dell'Assicurato/Contraente.

CADUTA DI ANTENNE stabilmente installate sul tetto o su parti comuni, compresi i danni subiti dalle stesse.

CADUTA DI ASCENSORI, montacarichi e simili, compresi i danni subiti dalla cabina e dalle parti meccaniche dell'impianto.

CADUTA DI ALBERI, o parti di essi, di pertinenza del Fabbricato assicurato. La garanzia è operativa a condizione che sia effettuata sulle piante una periodica manutenzione in relazione alla specie e all'età.

L'Assicurazione comprende inoltre:

FURTO DI FISSI ED INFISSI

relativi ai vani di uso comune, alle porte di accesso ed alle finestre delle singole Unità immobiliari, alle cantine e ai box, nonché recinzioni e cancelli, compresi i guasti agli stessi in conseguenza di furto tentato o consumato; se l'Assicurazione riguarda una singola Unità immobiliare o un singolo Fabbricato adibito ad abitazione unifamiliare sono compresi in garanzia solo Fissi e infissi posti a protezione degli accessi esterni. È compreso anche il furto di parti del fabbricato.

CRISTALLI

di proprietà comune, o posti a protezione degli accessi esterni se l'Assicurazione riguarda una singola Unità immobiliare o un singolo Fabbricato adibito ad abitazione unifamiliare, in conseguenza di rottura causata da fatto accidentale;

fatto di terzi;

colpa grave dell'Assicurato/Contraente;

eventi atmosferici, purché i danni siano determinati dall'azione diretta ed immediata sugli enti assicurati di vento, urto di cose trasportate o crollate per effetto del vento, precipitazioni atmosferiche; atti vandalici e dolosi e cioè i danni materiali e diretti cagionati da persone che prendano parte a scioperi, tumulti popolari o sommosse o che commettano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, di terrorismo e sabotaggio organizzato, nonché quelli causati dall'intervento delle forze dell'ordine in seguito a tali eventi.

ArgoGlobal Spa indennizza, nei limiti della somma assicurata, i danni materiali e diretti causati al Fabbricato da:

ATTI VANDALICI E DOLOSI

causati da persone, anche dipendenti dell'Assicurato, che prendano parte a scioperi, tumulti popolari o sommosse o che commettano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, di terrorismo e sabotaggio organizzato, compresi i guasti cagionati dall'intervento delle forze dell'ordine in seguito a tali eventi.

FENOMENI ATMOSFERICI

determinati dall'azione diretta ed immediata degli eventi sotto elencati, purché caratterizzati da violenza riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati e non, posti nelle vicinanze:

- vento;
- urto di cose trasportate o crollate per effetto del vento;
- precipitazioni atmosferiche.

I danni di bagnamento alle parti interne del Fabbricato sono compresi solo se avvenuti a seguito di brecce, rotture o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi suddetti.

I danni causati da grandine alle installazioni esterne

Danni ai cristalli: vetrate, lucernari e verande; lastre in cemento amianto o fibrocemento, manufatti in materia plastica; fissi ed infissi.

Danni causati da sovraccarico neve, purché conseguenti a crollo totale o parziale del Fabbricato direttamente provocato dal peso della neve, saranno indennizzati in base ai massimi risarcimenti e le franchigie riportate nella scheda riepilogativa.

La garanzia è prestata per i Fabbricati conformi alle attuali vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve.

ESTENSIONI SEMPRE OPERANTI PER LA GARANZIA INCENDIO, ALTRI DANNI AI BENI ED EVENTI SPECIALI:

I Guasti causati per impedire o contenere il danno dalle autorità o per ordine delle stesse, da terzi o dall'Assicurato/Contraente stesso.

Le spese di demolizione, sgombero, smaltimento e trasporto dei residui del Sinistro al più vicino scarico autorizzato.

Le spese di riprogettazione del Fabbricato nonché i costi ed oneri (escluse multe, ammende e sanzioni amministrative) che dovessero gravare sull'Assicurato/Contraente o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi ente ed autorità pubblica per la ricostruzione del Fabbricato in base alle disposizioni vigenti all'epoca, ..

Le spese per la riparazione o il rimpiazzo di impianti telefonici o di apparecchi per l'erogazione di servizi, quali energia elettrica, acqua e gas, al servizio comune del Fabbricato, comprese quelle per i relativi allacciamenti.

La garanzia è operativa a condizione che le suddette spese siano imposte all'Assicurato dalle imprese fornitrici dei relativi servizi.

La perdita di pigioni o il mancato godimento del Fabbricato assicurato, danneggiato o distrutto, dato in locazione o abitato dall'Assicurato/Contraente proprietario. Il Risarcimento viene erogato per il periodo strettamente necessario al ripristino dello stesso.

E' esclusa ogni indennità per ritardi nel ripristino del Fabbricato dovuti a cause eccezionali o per qualsiasi ritardo di locazione od occupazione del Fabbricato ripristinato.

Le spese di perizia di competenza del perito che l'Assicurato/Contraente avrà scelto e nominato, nonché la quota parte delle competenze del terzo perito a carico del Contraente.

Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP l'assicurazione prevede per la **GARANZIA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI** le seguenti condizioni:

ArgoGlobal assicura il Risarcimento delle somme (capitali, interessi e spese) che l'Assicurato sia tenuto a pagare a terzi, quale civilmente responsabile, per danni derivanti dalla Proprietà del Fabbricato e dal Fabbricato in condominio.

Proprietà del Fabbricato e degli spazi di pertinenza dello stesso, compresi i parchi, i giardini, gli alberi, i campi e le attrezzature sportive e da gioco, le piscine, i muri di cinta, le recinzioni fisse, i cancelli anche automatici, le strade private. La garanzia comprende:

- la responsabilità civile derivante dalla mancata rimozione di neve e ghiaccio dai tetti o da altre superfici;
- la responsabilità civile derivante dalla caduta di antenne stabilmente installate sul tetto o sulle parti comuni; a conduzione delle parti comuni;

- la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla manutenzione ordinaria dei fabbricati e/o terreni nonché la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di Committente dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. Per la committenza di lavori, la garanzia opera alla condizione che l'Assicurato abbia designato, ove richiesto, il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

- i danni causati dolosamente da Prestatori di lavoro addetti al Fabbricato o da loro occasionali sostituti.

Fabbricati in condominio

Se l'Assicurazione è stipulata da un singolo condomino per la parte di sua proprietà, essa comprende tanto la responsabilità per danni di cui il condomino debba rispondere in proprio, quanto la responsabilità per i danni di cui debba rispondere pro quota, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con altri condomini.

L'Assicurazione comprende inoltre la conduzione dell'Unità immobiliari e l'Inquinamento accidentale.

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile derivante l'amministratore del condominio per danni patrimoniali involontariamente cagionati a terzi (compreso il condominio assicurato) e comprende le sanzioni di natura fiscale inflitte al condominio assicurato per errori imputabili all'amministratore con esclusione di quelle di qualsiasi altra natura e i danni

derivanti da comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia del contratto, purchè denunciati in corso di contratto

La garanzia non vale per i danni conseguenti a furto, rapina, perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti, titoli o denaro, per omissione o ritardi nella stipulazione o modifica di polizze di assicurazione e nel pagamento dei relativi premi; per danni derivanti dallo svolgimento di attività non previste da disposizioni di legge.

Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.) valida solo se assicurata la garanzia di Responsabilità Civile verso Terzi)

ArgoGlobal si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, purché in regola al momento del Sinistro con gli adempimenti dell'assicurazione obbligatoria I.N.A.I.L. e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile per gli infortuni subiti dai Prestatori di lavoro e cagionati ai Prestatori di lavoro da infortuni dai quali sia derivata morte o invalidità permanente

La Società si obbliga altresì a tenere indenne l'Assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile verso i sostituti occasionali dei Prestatori di lavoro addetti al Fabbricato per gli infortuni da loro sofferti, anche se non assicurati presso l'I.N.A.I.L., purché ne derivi una responsabilità conseguente a reato perseguibile d'ufficio.

Responsabilità Professionale dell'Amministratore (estensione alla sezione RCT)

La garanzia è prestata per la responsabilità civile derivante all'amministratore del condominio, purché in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio dell'attività ai sensi di legge, per danni patrimoniali involontariamente cagionati a terzi (compreso il condominio assicurato) nell'esercizio dell'attività professionale di amministratore del condominio stesso in conseguenza di violazioni non dolose dei doveri professionali previsti dall'art. 1130 C.C.

La garanzia comprende:

- le sanzioni di natura fiscale inflitte al condominio assicurato per errori imputabili all'amministratore con esclusione di quelle di qualsiasi altra natura;
- i danni derivanti da comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia del contratto, purché denunciati in corso di contratto.

La garanzia non vale:

- a. per i danni conseguenti a furto, rapina, perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti, titoli o denaro;
- b. per omissione o ritardi nella stipulazione o modifica di polizze di assicurazione e nel pagamento dei relativi premi;
- c. per danni derivanti dallo svolgimento di attività non previste da disposizioni di legge.

Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP l'assicurazione prevede per la **GARANZIA DANNI DA ACQUA IN GENERE** i danni al Fabbricato e i danni a Terzi.

Danni al Fabbricato

ArgoGlobal si obbliga ad indennizzare, nei limiti della somma assicurata, i danni materiali e diretti al Fabbricato, causati da:

- Fuoriuscita di acqua condotta ed altri liquidi causata da guasto o rottura accidentale di pluviali, grondaie, impianti idrici, igienici, antincendio, di condizionamento e di riscaldamento stabilmente installati nel Fabbricato o di pertinenza dello stesso.

- Fuoriuscita di acqua condotta causata da mancato funzionamento, occlusione e/o gelo di pluviali, grondaie, impianti idrici, igienici, di condizionamento e di riscaldamento stabilmente installati nel Fabbricato o di pertinenza dello stesso

- Trabocco e rigurgito delle fognature di pertinenza del Fabbricato,.

- Allagamento, non causato da guasto, rottura accidentale, mancato funzionamento, occlusione e/o gelo di pluviali, grondaie, impianti idrici, igienici, antincendio, di condizionamento e di riscaldamento stabilmente installati nel Fabbricato o di pertinenza dello stesso, né da trabocco e rigurgito delle fognature di pertinenza del Fabbricato, né conseguente ad inondazioni od alluvioni.

- Spese di ricerca e ripristino necessariamente sostenute a seguito di un danno rientrante nella presente garanzia Danni da acqua e altri liquidi - anche se cagionato solo a terzi - per riparare o sostituire le tubazioni ed i relativi raccordi collocati nei muri e nei pavimenti e per demolire e ricostruire le parti in muratura, le pavimentazioni ed i rivestimenti del Fabbricato, con il massimo indennizzo pari al 3% della somma assicurata alla garanzia incendio del fabbricato,

La garanzia comprende inoltre:

- Le spese per rimpiazzare il combustibile e/o il fluido di lavoro in caso di spargimento conseguente a rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del Fabbricato

- I guasti per impedire e contenere il danno causati dalle autorità o per ordine delle stesse, da terzi o dall'Assicurato/Contraente stesso.

- Le spese di demolizione, sgombero, smaltimento e trasporto dei residuati del Sinistro al più vicino scarico autorizzato fino alla concorrenza del 10% dell'Indennizzo liquidabile a termini di Polizza, anche in eccedenza alla somma assicurata.

- La perdita di pigioni o il mancato godimento del Fabbricato danneggiato, dato in locazione o abitato dall'Assicurato/Contraente proprietario, per il periodo strettamente necessario al ripristino dello stesso,

- Le spese di perizia di competenza del perito che l'Assicurato/Contraente avrà scelto e nominato

- Il costo delle eccedenze del consumo di acqua derivante dalla rottura accidentale, effettivamente accertata dal perito della Società, delle tubazioni di distribuzione dell'acqua potabile di pertinenza del Fabbricato.

Danni a terzi

ArgoGlobal si obbliga a tenere indenne l'Assicurato/Contraente, nei limiti del Massimale convenuto per la Responsabilità Civile della proprietà del Fabbricato, di quanto sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile a titolo di Risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente causati a terzi in conseguenza di:

-Fuoriuscita di acqua condotta e altri liquidi causata da guasto o rottura accidentali di pluviali, grondaie, impianti idrici, igienici, di condizionamento e di riscaldamento stabilmente installati nel Fabbricato o di pertinenza dello stesso.

-Fuoriuscita di acqua condotta causata da mancato funzionamento, occlusione e/o gelo di pluviali, grondaie, impianti idrici, igienici, di condizionamento e di riscaldamento stabilmente installati nel Fabbricato o di pertinenza dello stesso.

-Trabocco e rigurgito delle fognature di pertinenza del Fabbricato.

L' Assicurazione comprende inoltre la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato e/o al conduttore delle Unità immobiliari assicurate, compresa la responsabilità civile delle persone con lui conviventi e/o delle persone di cui deve

rispondere a norma di legge, per danni involontariamente causati a terzi a seguito di fuoriuscita di liquidi in conseguenza della conduzione di locali adibiti ad abitazioni, uffici, studi professionali e relative pertinenze.

Qualora il rischio risulti già assicurato da analoga copertura stipulata dal conduttore delle singole Unità immobiliari, la presente garanzia si intende prestata a secondo rischio e cioè per la parte di Risarcimento eventualmente eccedente il massimale assicurato dall'altra specifica copertura e comunque nei limiti del Massimale convenuto per la Responsabilità Civile della proprietà del Fabbricato.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Non previste

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni, non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli del Contraente o dell'Assicurato nonché ogni altro parente o affine se con lui convivente;
- quando il Contraente o l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
-



Ci sono limiti di copertura?

Non ci sono ulteriori esclusioni oltre a quelle già indicate nel DIP

Franchigia, Scoperto e Limiti di Indennizzo

Incendio e Altri danni al Fabbricato

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di una Franchigia di € 250,00 per qualsiasi tipo di danno salvo quanto successivamente indicato:

- Franchigia € 500,00 per danni causati da grandine ad installazioni esterne
- Franchigia € 500,00 per danni causati da Imbrattamento.

SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO

- 10% somma assicurata per il fabbricato con il massimo risarcimento per sinistro di € 10.000,00e per anno di € 20.000,00 per i danni causati da Fenomeno Elettrico;
- 2% della somma assicurata con il massimo di € 5.000,00 per sinistro per i danni da furto di fissi e infissi;
- 5.000,00 € per sinistro e € 10.000,00 per periodo assicurativo per i danni causati ai Cristalli;
- € 3.000,00 per sinistro con il massimo di € 6.000,00 per periodo assicurativo per i danni da spese di Ricerca e ripristino dispersione di gas;
- Scoperto 10% con il minimo di € 750,00 e il massimo di € 100.000,00 con un limite di indennizzo del' 80% della somma assicurata per i fenomeni atmosferici, atti vandalici e dolosi;
- massimo risarcimento di € 2.500,00 per anno assicurativo per i danni da imbrattamento delle parti esterne del Fabbricato;
- 10% della somma assicurata con il minimo di € 1.500,00 e il massimo di € 100.000,00 per di danni da sovraccarico di neve;
- 10% dell'indennizzo anche in eccedenza alla somma assicurata del fabbricato per i danni causati da spese di demolizione, smaltimento sgombero e trasporto;
- 2% dell'indennizzo con il massimo di € 10.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo per i danni causati da spese di progettazione;
- 10% del valore dell'unità immobiliare danneggiata con massimo risarcimento di 30.000,00 € per sinistro per i danni causati da perdita di pignoni;

	<ul style="list-style-type: none"> - 5% dell'indennizzo con il massimo di € 10.000,00 per periodo e per sinistro per le spese di perizia. <p><u>Garanzia Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori di Lavoro</u></p> <p>SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO</p> <ul style="list-style-type: none"> - 20% del Massimale indicato in Polizza con il massimo di euro 100.000,00 per Sinistro/Anno per i danni da Inquinamento accidentale; - 20% del Massimale indicato in Polizza con il massimo di euro 150.000,00 per Sinistro/Anno per i danni da Interruzione o sospensione di attività; - 50% del Massimale indicato in Polizza per Sinistro/Anno per i danni da incendio; - 50% del Massimale convenuto per la R.C.T., con il massimo di euro 2.000.000,00 per R.C. verso Prestatori di lavoro. <p><u>Danni da Acqua in Genere</u></p> <p style="text-align: center;"><u>Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di una Franchigia di € 250,00 per qualsiasi tipo di danno salvo quanto successivamente indicato:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Franchigia € 1.500,00 per danni causati da Allagamento. <p>SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO</p> <ul style="list-style-type: none"> - fino alla concorrenza di € 5.000,00 per Sinistro per i danni da Fuoriuscita di acqua condotta causata da mancato funzionamento, occlusione e/o gelo di pluviali, grondaie; - fino alla concorrenza di € 5.000,00 per Sinistro per i danni da Trabocco e rigurgito delle fognature; - massimo risarcimento di euro 200.000,00 per sinistro/anno per i danni da Allagamento; - 3% della somma assicurata alla garanzia incendio del fabbricato, con il massimo di € 5.000,00 per sinistro per interventi su tubazioni, raccordi e simili, collocati nei muri e nei pavimenti; - 3% della somma assicurata alla garanzia incendio del fabbricato, con il massimo di € 2.000,00 per sinistro per interventi su tubazioni, raccordi e simili, interrati; - 3% della somma assicurata alla garanzia incendio del fabbricato, con il massimo di € 10.000,00 per anno, per entrambe le fattispecie di cui sopra (interventi su tubazioni, raccordi e simili, collocati nei muri e nei pavimenti e interventi su tubazioni, raccordi e simili, interrati).
<p>Rivalsa</p>	<p>ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A. rinuncia al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile</p> <p>Rivalsa I.N.P.S</p> <p>Le assicurazioni R.C.T. e R.C.O. sono valide anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222</p>

 <p>Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?</p>	
<p>Cosa fare in caso di sinistro?</p>	<p>In caso di sinistro il contraente o l'assicurato deve:</p> <p>Relativamente a tutte le garanzie, in caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso alla Società entro 10 giorni da quando ne è venuto a conoscenza.</p> <p>Relativamente alle Sezioni di Responsabilità Civile e Danni da acqua e altri liquidi relativo ai Danni a terzi, l'Assicurato deve far seguire alla denuncia di Sinistro, nel più breve tempo possibile, le modalità di accadimento, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa, nonché, se la Società lo richiede, ad un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento di propria responsabilità.</p> <p>Relativamente alle Sezioni Incendio e altri danni al Fabbricato e Danni da acqua e altri liquidi il Contraente o l'Assicurato deve:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) specificare le circostanze dell'evento, la causa presunta e l'importo approssimativo del danno nonché, nel caso di ipotesi di reato, farne denuncia all'autorità giudiziaria o di polizia del luogo, indicando la Società, l'agenzia e il numero di Polizza (copia di tale denuncia deve essere trasmessa all'agenzia o alla Società); b) fornire all'Agenzia o alla Società una distinta particolareggiata delle cose distrutte, danneggiate o rubate, con l'indicazione del rispettivo valore; c) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose danneggiate o rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate. <p>Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alla lettera c) sono a carico della Società.. Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:</p> <ol style="list-style-type: none"> I. tenere a disposizione, fino ad avvenuta liquidazione del danno, le tracce e i residui del Sinistro, gli indizi materiali dell'eventuale reato, senza avere, per tale titolo, diritto ad Indennizzo; II. collaborare con la Società e con il perito dalla stessa incaricato, fornendo loro tutti i dati ed i documenti di cui dispone, al fine di permettere loro di stabilire

	<p>la quantità, la qualità ed il valore di tutte le cose garantite al momento del sinistro.</p> <p>III. tenere a disposizione della Società e dei periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i periti ritenessero necessario esperire presso terzi.</p> <p>L'inadempimento di tali obblighi, che comporti pregiudizio alla Società o l'impossibilità di valutare il danno, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo/Risarcimento.</p>
	<p>Assistenza diretta/in convenzione</p> <p>Non vi sono prestazioni erogate in forma diretta</p>
	<p>Gestione da parte di altre imprese</p> <p>Non è prevista la gestione di sinistri, da parte di altre Compagnie di Assicurazione.</p>
	<p>Prescrizione</p> <p>I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.</p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Obblighi dell'impresa	L'impresa si impegna, ricevuta la documentazione necessaria, definita la quantificazione del danno e inviata la quietanza di pagamento all'assicurato, a pagare l'indennizzo entro 30 giorni dal ricevimento della quietanza stessa firmata dall'assicurato per accettazione.



Quando e come devo pagare?

Premio	Al momento della redazione del presente fascicolo informativo, i premi delle Sezioni Incendio, Furto e Responsabilità Civile sono soggette all'applicazione di un'imposta pari al 22,25% del premio imponibile. I suddetti oneri fiscali sono a carico del Contraente.
Rimborso	Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni, anche in caso di recesso da parte della Società, dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, entro 30 giorni viene rimborsato al Contraente la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni
Sospensione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Non previsto.
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni



A chi è rivolto questo prodotto?

Complessi condominiali o di fabbricati comunque costruiti adibiti prevalentemente a civile abitazione anche con uffici e/o negozi, senza attività produttive, con le relative pertinenze, comprese, a titolo esemplificativo e non limitativo: piscine e relative coperture, campi da tennis, palestre e qualsiasi struttura sportiva.



Quali costi devo sostenere?

Sono a carico del Contraente i costi di intermediazione, che gravano sul premio di polizza e che nel presente contratto sono pari in media al 22% del premio imponibile.

--

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<p>Eventuali reclami relativi al rapporto contrattuale o alla gestione dei sinistri possono essere presentati per iscritto ad ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A. secondo le seguenti modalità: PEC: reclami@pec.argo-global.it; Posta: ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A. – Funzione Reclami, Via Guido D'Arezzo, 14 – 00198 Roma – fax 06/85305707.</p> <p>Sarà cura di ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A. comunicare gli esiti del reclamo entro <u>il termine di 45 giorni</u> dalla data di ricevimento del reclamo stesso.</p>
All'IVASS	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it</p>
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98).</p>
Negoziazione assistita	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.</p>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>Liti Transfrontaliere: è possibile presentare reclamo all'IVASS (che provvede lei stessa all'inoltro al sistema estero competente) chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o direttamente al sistema estero competente (rintracciabile accedendo al sito: http://www.ec.europa.eu/fin-net).</p>

AVVERTENZE:

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI UTILIZZARLA PER LA SOLA CONSULTAZIONE DELLE INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO E NON PER LA GESTIONE TELEMATICA DEL MEDESIMO.

ArgoGlobal Assicurazioni AEC

Polizza Multirischio Fabbricati 08M01

Edizione Settembre 2018

Documento redatto secondo le linee guida del tavolo tecnico Ania - Associazioni consumatori - Associazioni intermediari per contratti semplici e chiari

INDICE

GLOSSARIO

NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI E RICHIAMI AL CODICE CIVILE

- Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
- Art. 2 - Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia
- Art. 3 - Modifiche dell'Assicurazione
- Art. 4 - Aggravamento del rischio
- Art. 5 - Diminuzione del rischio
- Art. 6 - Recesso in caso di Sinistro
- Art. 7 - Proroga dell'Assicurazione e periodo di Assicurazione
- Art. 8 - Forma delle comunicazioni
- Art. 9 - Oneri fiscali
- Art. 10 - Rinvio alle norme di legge
- Art. 11 - Dolo e Colpa Grave
- Art. 12 - Rinuncia alla rivalsa
- Art. 13 - Buona Fede
- Art. 14 - Pagamento danni in assenza di chiusa inchiesta
- Art. 15 - Interpretazione del Contratto
- Art. 16 - Conferma di terzietà
- Art. 17 - Fabbricato di proprietà di terzi.
- Art. 18 - Porzione di Fabbricato in condominio
- Art. 19 - Fabbricati costruiti su area altrui
- Art. 20 – Estensione Territoriale

SEZIONE I - INCENDIO E ALTRI DANNI AL FABBRICATO

Capitolo 1 sezione I CHE COSA E' ASSICURATO – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

- Art. 21 - Oggetto dell'assicurazione Incendio
- Art. 22 - Oggetto dell'assicurazione Altri danni al Fabbricato
- Art. 23 - Eventi Speciali
- Art. 24 - Estensioni

Capitolo 2 sezione I CHE COSA NON E' ASSICURATO – ESCLUSIONI

- Art. 25 – Esclusioni

Capitolo 3 sezione I CONDIZIONI AGGIUNTIVE - ACQUISTABILI SEPARATAMENTE

- Art. 26 - Spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro

Capitolo 4 sezione I FRANCHIGIE SCOPERTI LIMITI DI INDENNIZZO

- Art. 27 - Riepilogo franchigie, scoperti limiti indennizzo

SEZIONE II – RESPONSABILITA' CIVILE

Capitolo 1 sezione II CHE COSA E' ASSICURATO – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

- Art. 28 - Oggetto dell'Assicurazione RCT

Art. 29 - Oggetto dell'Assicurazione Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.)
Art. 30 - Limite di Risarcimento

Capitolo 2 sezione II CHE COSA NON E' ASSICURATO – ESCLUSIONI

Art. 31 - Esclusioni

Capitolo 3 sezione II FRANCHIGIE SCOPERTI LIMITI DI INDENNIZZO

Art. 32 - Riepilogo Limiti di risarcimento Sezione 2- RCT e RCO

SEZIONE III – DANNI DA ACQUA IN GENERE

Capitolo 1 sezione III CHE COSA E' ASSICURATO – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Art. 33 - Oggetto dell'Assicurazione Danni da Acqua

Capitolo 2 sezione III CHE COSA NON E' ASSICURATO – ESCLUSIONI

Art. 34 – Esclusioni

Capitolo 3 sezione III FRANCHIGIE SCOPERTI LIMITI DI INDENNIZZO

Art. 35 - Franchigia

NORME CHE REGOLANO I SINISTRI

SEZIONE I

Art. 36 - Determinazione del danno

Art. 37 - Pagamento di anticipi di Indennizzo

SEZIONE II

Art. 38 - Deroga all'Assicurazione parziale

SEZIONE III

Art. 39 - Liquidazione danni

TUTTE LE SEZIONI

Art. 40 - Denuncia ed obblighi in caso di Sinistro

Art. 41 - Esagerazione dolosa del danno

Art. 42 - Procedura per la valutazione del danno.

Art. 43 - Mandato dei periti

Art. 44 - Assicurazione presso diversi assicuratori

Art. 45 - Limite massimo dell'Indennizzo/Risarcimento

Art. 46 - Pagamento dell'Indennizzo/Risarcimento

APPENDICE RISCHI CATASTROFALI

GLOSSARIO

Ai seguenti termini (definizioni) che integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato

Assicurato Il soggetto il cui interesse è tutelato dall'Assicurazione.

Assicurazione Il contratto di Assicurazione.

Contraente Il soggetto che stipula l'Assicurazione e su cui gravano gli obblighi da essa derivanti.

Fabbricato L'intera costruzione edile, o porzione di essa, eccetto il terreno. Sono comprese tutte le opere murarie e di finitura quali, a titolo esemplificativo, serramenti, porte, finestre, rivestimenti murali, moquettes e simili, affreschi e statue non aventi valore artistico e cose destinate in modo durevole a servizio o ornamento del Fabbricato assicurato, le opere di fondazione o interrate, gli allacciamenti e i contatori di proprietà delle società fornitrici di acqua, gas, energia elettrica e della società telefonica, gli impianti fissi di qualsiasi tipo e le installazioni al servizio della costruzione edile considerati immobili per natura o per destinazione, antenne, ascensori, montacarichi, pannelli solari e fotovoltaici; se non è previsto il riscaldamento centralizzato, si considerano facenti parte del fabbricato le caldaie per il riscaldamento autonomo.

Rientrano in questa voce muri di cinta, recinzioni, pavimentazioni esterne, strade private, piscine, campi e attrezzature sportive e da gioco, parchi e giardini compresi anche alberi ad alto fusto, nonché le dipendenze, anche se in corpi separati, quali cantine, box, rimesse, ripostigli.

Franchigia La parte di danno, indennizzabile ai fini di Polizza, espressa in cifra fissa che rimane a carico dell'Assicurato.

Indennizzo/Risarcimento La somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.

Massimale La somma che rappresenta il limite massimo di Risarcimento in caso di Sinistro.

Polizza Il documento che prova l'Assicurazione.

Premio La somma dovuta alla Società dal Contraente a corrispettivo dell'Assicurazione.

Scoperto La parte di danno, indennizzabile ai fini di Polizza, espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato.

Sinistro Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

Società ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A.

Unità Immobiliare Porzione di Fabbricato.

Valore a nuovo La spesa necessaria per l'integrale ricostruzione a nuovo del Fabbricato assicurato.

Cristalli Gli specchi e le lastre di vetro, cristallo, policarbonato stabilmente installati nel Fabbricato. Sono comprese targhe e iscrizioni professionali, stabilmente installate nel Fabbricato o sulle facciate esterne di questo.

Esplosione Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Fissi e infissi Manufatti per la chiusura dei vani e in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione di finitura o protezione.

Implosione Cedimento di corpi cavi per eccesso di pressione esterna rispetto a quella interna.

Incendio Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi.

Non combustibili Materiali non soggetti a fenomeni di combustione quali:

- conglomerato cementizio semplice (cemento o blocchi di cemento);
- conglomerato cementizio armato (cemento armato), pietre, vetro, laterizi in genere e simili;
- metalli, pannelli sandwich entrambi non rivestiti e/o non coibentati sulla parte esterna con materiali combustibili;
- altri materiali che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione isoterma. Il metodo di prova è quello adoperato dal Centro Studi Esperienze del Ministero degli Interni.

Scoppio Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

Valore al momento del Sinistro La spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo del Fabbricato assicurato, al netto del deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al tipo di costruzione, all'ubicazione, all'uso

Cose Sia gli oggetti materiali sia gli animali.

Prestatore di lavoro La persona che, in base ai documenti previsti dalla legge, risulta prestare la propria opera presso il Fabbricato assicurato e per la quale sussista l'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.)

NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI E RICHIAMI AL CODICE CIVILE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo/Risarcimento, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 2 - Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza, se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I Premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza.

Se il Contraente non paga i Premi o la rate di Premio successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei Premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Art. 3 - Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 4 - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo/Risarcimento, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'articolo 1898 del Codice Civile.

Art. 5 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'articolo 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 6 - Recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni denuncia di Sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo/Risarcimento, la Società e il Contraente possono recedere dal contratto a condizione che siano stati indennizzati o rifiutati due precedenti Sinistri verificatesi nel periodo assicurativo in corso.

La relativa comunicazione deve essere data mediante lettera raccomandata: il recesso esercitato dalla Società ha efficacia dopo 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa; il recesso esercitato dal Contraente ha efficacia dalla data di ricevimento della comunicazione.

In caso di recesso, entro 30 giorni dalla data di efficacia dello stesso, la Società rimborsa la parte di Premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

Il pagamento di Premi venuti a scadere dopo la denuncia del Sinistro e il rilascio della relativa quietanza non potranno essere interpretati come rinuncia della Società ad avvalersi della facoltà di recesso.

Art. 7 - Proroga dell'Assicurazione e periodo di Assicurazione

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'Assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'Assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

Art. 8 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente e l'Assicurato sono tenuti hanno efficacia dal momento in cui pervengono alla Società e solo se fatte a mezzo lettera raccomandata, telegramma, telefax, e-mail, indirizzata alla Sede della Società oppure all'Agenzia cui è assegnato il contratto.

Art. 9 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 10 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 11 – Dolo e Colpa Grave

Le garanzie previste sono operanti anche per i danni cagionati con colpa grave dell'Assicurato o del Contraente e con dolo o colpa delle persone di cui questi debbano rispondere a norma di legge, compresi i prestatori di lavoro. Se l'Assicurato è una società sono comunque esclusi i danni determinati da dolo degli amministratori e dei soci a responsabilità illimitata.

Art. 12 - Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia, **salvo il caso di dolo**, al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso:

- a. i condomini, gli inquilini, l'amministratore;
- b. le persone ospitate dall'Assicurato/Contraente;
- c. le persone di cui l'Assicurato/Contraente deve rispondere a norma di legge, compresi i dipendenti;

i familiari dell'Assicurato/Contraente annoverati dall'art. 1916 del Codice Civile che abbiano in uso il Fabbricato o la singola Unità immobiliare a qualsiasi titolo; purché l'Assicurato/Contraente non eserciti egli stesso l'azione di rivalsa verso il responsabile.

Art. 13 - Buona Fede

L'omissione da parte del Contraente o dell'Assicurato della dichiarazione di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della presente Polizza o durante il corso della stessa, non pregiudicano il diritto all'Indennizzo dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona

fede. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di Premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Resta inteso che quanto convenuto con la presente clausola non può in nessun caso essere riferito ad una eventuale inesatta valutazione riguardante l'entità della somma assicurata.

Art. 14 - Pagamento danni in assenza di chiusa inchiesta

Si conviene tra le Parti che la Società procederà all'erogazione dell'indennizzo, quand'anche non fosse disponibile il certificato di chiusa inchiesta, dietro impegno scritto, da parte del Contraente/Assicurato, di consegnarlo non appena disponibile.

Art. 15 - Interpretazione del Contratto

Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

Art. 16 - Conferma di terzietà

A maggior precisazione di quanto riportato nelle Sezioni II - RESPONSABILITA' CIVILE, e III – DANNI DA ACQUA IN GENERE, lettera B) Danni a terzi, la Società conferma che:

i singoli condomini ed i singoli conduttori sono considerati terzi tra di loro;

i singoli condomini e conduttori ed il Condominio (ovvero la proprietà del Fabbricato) sono considerati terzi tra di loro.

Art. 17 - Fabbricato di proprietà di terzi.

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla Polizza possono essere esercitati solo dal Contraente. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni, che sono vincolanti anche per l'Assicurato, **restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.**

L'Indennizzo liquidato a termini di Polizza può tuttavia essere pagato solo nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 18 - Porzione di Fabbricato in condominio

Sono comprese anche le quote delle parti di Fabbricato costituenti proprietà comune.

Art. 19 - Fabbricati costruiti su area altrui

Se il Fabbricato è costruito su aree di proprietà di terzi e il danno risulta superiore al 30% del valore per l'integrale ricostruzione a nuovo del Fabbricato stesso, la Società pagherà, in una prima fase, il valore del materiale distrutto o danneggiato considerando il Fabbricato come in condizione di demolizione.

La restante parte sarà pagata in una seconda fase, cioè dopo che il Contraente o l'Assicurato abbiano documentato che è stata effettuata, sulla stessa area o su altra area, purché non ne derivi aggravio per la Società, la ricostruzione o riparazione, e che la stessa sia stata ultimata entro due anni dal giorno dell'accettazione della liquidazione salvo legittimi impedimenti o forza maggiore.

Art. 20 – Estensione Territoriale

L'assicurazione relativamente a tutte le sezioni vale entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano.

SEZIONE I - INCENDIO E ALTRI DANNI AL FABBRICATO

Capitolo 1 sezione I CHE COSA E' ASSICURATO – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Art. 21 - Oggetto dell'assicurazione Incendio

La Società indennizza, **nei limiti della somma assicurata**, i danni materiali diretti e consequenziali causati al Fabbricato da:

- a. **Incendio**
- b. **Fulmine** (esclusi i fenomeni elettrici conseguenti).
- c. **Implosione, Esplosione e Scoppio**, anche esterni, non causati da ordigni esplosivi a eccezione di quelli posti all'esterno del Fabbricato.
- d. **Caduta di meteoriti, aeromobili e satelliti artificiali**, loro parti o cose da essi trasportate.
- e. **Fumo, gas e vapori** sviluppatisi a seguito di eventi in garanzia che abbiano colpito enti anche diversi da quelli assicurati.

Art. 22 - Oggetto dell'assicurazione Altri danni al Fabbricato

La Società indennizza, **nei limiti della somma assicurata**, i danni materiali e diretti causati al Fabbricato da:

d. **Fenomeno elettrico** ad impianti e apparecchi elettrici ed elettronici di pertinenza del fabbricato assicurato e/o delle singole unità immobiliari e destinati al servizio dello stesso e/o delle singole unità immobiliari.

Non sono indennizzabili i danni:

- a. da usura, carenza di manutenzione o manomissione;
- b. a lampade, fusibili o valvole.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per Sinistro e per periodo assicurativo, fermi i massimi risarcimenti e le franchigie riportate nella scheda riepilogativa.

La presente garanzia opera a deroga totale dell'art. 1907 del Codice Civile, nonché a deroga di quanto indicato all'Assicurazione Incendio – alla voce "Fulmine".

- e. **Bang sonico** determinato dal superamento del muro del suono da parte di aeromobili.
- f. **Urto di veicoli stradali e natanti** anche di proprietà dell'Assicurato/Contraente.

- g. **Caduta di antenne stabilmente installate sul tetto o su parti comuni**, compresi i danni subiti dalle stesse.
- h. **Caduta di ascensori, montacarichi e simili**, compresi i danni subiti dalla cabina e dalle parti meccaniche dell'impianto.
- i. **Caduta di alberi**, o parti di essi, di pertinenza del Fabbricato assicurato. **La garanzia è operativa a condizione che sia effettuata sulle piante una periodica manutenzione in relazione alla specie e all'età.**

L'Assicurazione comprende inoltre:

- j. **Furto di fissi ed infissi** relativi ai vani di uso comune, alle porte di accesso ed alle finestre delle singole Unità immobiliari, alle cantine e ai box, nonché recinzioni e cancelli, compresi i guasti agli stessi in conseguenza di furto tentato o consumato; se l'Assicurazione riguarda una singola Unità immobiliare o un singolo Fabbricato adibito ad abitazione unifamiliare sono compresi in garanzia solo Fissi e infissi posti a protezione degli accessi esterni. È compreso anche il furto di parti del fabbricato.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 2% della somma assicurata con il massimo di euro 5.000,00 per Sinistro.

- k. **Cristalli** di proprietà comune, o posti a protezione degli accessi esterni se l'Assicurazione riguarda una singola Unità immobiliare o un singolo Fabbricato adibito ad abitazione unifamiliare, in conseguenza di rottura causata da:
 1. fatto accidentale;
 2. fatto di terzi;
 3. colpa grave dell'Assicurato/Contraente;
 4. eventi atmosferici, purché i danni siano determinati dall'azione diretta ed immediata sugli enti assicurati di:
 5. vento,
 6. urto di cose trasportate o crollate per effetto del vento,
 7. precipitazioni atmosferiche;
 8. atti vandalici e dolosi e cioè i danni materiali e diretti cagionati da persone che prendano parte a scioperi, tumulti popolari o sommosse o che commettano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, di terrorismo e sabotaggio organizzato, nonché quelli causati dall'intervento delle forze dell'ordine in seguito a tali eventi.

Non sono indennizzabili i danni:

- I. dovuti a vizio di costruzione, nonché quelle avvenuti in occasione di riparazioni, rimozioni, traslochi, lavori di manutenzione straordinaria e di restauro dei locali;
 - II. che consistano in rigature, segnature, screpolature e scheggiature;
 - III. ai bordi delle lastre scorrevoli.
- La garanzia è prestata a deroga totale dell'art. 1907 del Codice Civile, in base ai massimi risarcimenti e le franchigie riportate nella scheda riepilogativa.
- La presente garanzia opera a parziale deroga di quanto indicato al capitolo Esclusioni - lettera a).

- I. **Spese di ricerca e ripristino, in caso di dispersione di gas**, necessariamente sostenute a seguito di un danno agli impianti al servizio del Fabbricato, per riparare o sostituire le tubazioni ed i relativi raccordi che hanno dato origine alla dispersione di gas e per demolire e ricostruire le parti in muratura, le pavimentazioni e i rivestimenti del Fabbricato, **fino alla concorrenza di euro 3.000,00 per Sinistro ed euro 6.000,00 per periodo assicurativo.**La garanzia è operativa a condizione che la dispersione di gas sia accertata dall'azienda di distribuzione e che comporti, da parte dell'azienda stessa, il blocco dell'erogazione.

Art. 23 - Eventi Speciali

La Società indennizza, **nei limiti della somma assicurata**, i danni materiali e diretti causati al Fabbricato da:

A) Atti vandalici e dolosi

causati da persone, anche dipendenti dell'Assicurato, che prendano parte a scioperi, tumulti popolari o sommosse o che commettano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, di terrorismo e sabotaggio organizzato, compresi i guasti cagionati dall'intervento delle forze dell'ordine in seguito a tali eventi.

Danni di imbrattamento delle parti esterne del Fabbricato, l'Indennizzo verrà effettuato previa detrazione di una Franchigia di euro 500,00 per ciascun Sinistro ed un massimo risarcimento di euro 2.500,00 per annualità assicurativa.

Non sono indennizzabili i danni di sottrazione di qualsiasi genere.

La presente garanzia opera a deroga di quanto indicato all'Assicurazione Incendio - alla voce Implosione, Esplosione e Scoppio e a parziale deroga di quanto indicato al capitolo Esclusioni - lettera a).

B) Fenomeni atmosferici

determinati dall'azione diretta ed immediata degli eventi sottoelencati, purché caratterizzati da violenza riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati e non, posti nelle vicinanze:

- vento;
- urto di cose trasportate o crollate per effetto del vento;
- precipitazioni atmosferiche.

I danni di bagnamento alle parti interne del Fabbricato sono compresi **solo se avvenuti a seguito di brecce, rotture o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi suddetti.**

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato in base ai massimi risarcimenti e le franchigie riportate nella scheda riepilogativa.

I danni causati da grandine alle seguenti installazioni esterne saranno indennizzati in base ai massimi risarcimenti e le franchigie riportate nella scheda riepilogativa, anche in eccedenza a quanto previsto all' Assicurazione "Altri danni materiali" - alla voce Danni ai cristalli:

- 1) vetrate, lucernari e verande;
- 2) lastre in cemento amianto o fibrocemento, manufatti in materia plastica;
- 3) fissi ed infissi.

Danni causati da sovraccarico neve, purché conseguenti a crollo totale o parziale del Fabbricato direttamente provocato dal peso della neve, saranno indennizzati in base ai massimi risarcimenti e le franchigie riportate nella scheda riepilogativa.

La garanzia è prestata per i Fabbricati conformi alle attuali vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve. Nel caso i cui i fabbricati colpiti da danno fossero solamente conformi alle norme vigenti al momento della costruzione o della ristrutturazione strutturale del fabbricato assicurato, verrà applicato uno scoperto del 20% del danno.

Non sono indennizzabili i danni causati da:

- a. inondazioni, alluvioni, allagamenti o mareggiate;
- b. formazione di ruscelli, accumuli esterni di acqua;
- c. cedimento, smottamento o franamento del terreno, valanghe, slavine;
- d. gelo;
- e. rottura, rigurgito o mancato funzionamento dei sistemi di scarico delle acque, fatta eccezione per i danni da intasamento di pluviali e grondaie causati esclusivamente da grandine o neve;

nonché i danni arrecati a:

- f. tettoie e Fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti, fatta eccezione per i danni causati da **grandine** che saranno indennizzati entro il limite previsto per i medesimi danni causati alle installazioni esterne sopra elencate;
- g. tende e relativi sostegni;
- h. insegne e altri enti all'aperto, ad eccezione di alberi, antenne, serbatoi e impianti e installazioni fissi per natura e destinazione;
- i. capannoni pressostatici, tensostrutture e strutture in legno.

Art. 24 - Estensioni

In quanto conseguenti agli eventi assicurati, la Società indennizza/rimborsa inoltre:

- a. **I Guasti causati per impedire o contenere il danno** causati dalle autorità o per ordine delle stesse, da terzi o dall'Assicurato/Contraente stesso.
- b. **Le spese di demolizione, sgombero, smaltimento e trasporto** dei residui del Sinistro al più vicino scarico autorizzato, fino alla concorrenza del 10% dell'Indennizzo liquidabile a termini di Polizza, anche in eccedenza alla somma assicurata.
- c. **Le spese di riprogettazione del Fabbricato** nonché i costi ed oneri (escluse multe, ammende e sanzioni amministrative) che dovessero gravare sull'Assicurato/Contraente o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi ente ed autorità pubblica per la ricostruzione del Fabbricato in base alle disposizioni vigenti all'epoca, il tutto in base ai massimi risarcimenti e le franchigie riportate nella scheda riepilogativa.
- d. **Le spese per la riparazione o il rimpiazzo di impianti telefonici o di apparecchi per l'erogazione di servizi**, quali energia elettrica, acqua e gas, al servizio comune del Fabbricato, comprese quelle per i relativi allacciamenti.

La garanzia è operativa a condizione che le suddette spese siano imposte all'Assicurato dalle imprese fornitrici dei relativi servizi.

- e. **La perdita di pigioni** o il mancato godimento del Fabbricato assicurato, danneggiato o distrutto, dato in locazione o abitato dall'Assicurato/Contraente proprietario. **Il Risarcimento viene erogato per il periodo strettamente necessario al ripristino dello stesso, e in base ai massimi risarcimenti e le franchigie riportate nella scheda riepilogativa.**

E' esclusa ogni indennità per ritardi nel ripristino del Fabbricato dovuti a cause eccezionali o per qualsiasi ritardo di locazione od occupazione del Fabbricato ripristinato.

- f. **Le spese di perizia** di competenza del perito che l'Assicurato/Contraente avrà scelto e nominato in conformità al disposto dell'art. 42 - Procedura per la valutazione del danno - delle Condizioni Generali di Assicurazione, nonché la quota parte delle competenze del terzo perito a carico del Contraente.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 5% dell'Indennizzo liquidabile a termini di Polizza, con il massimo di euro 10.000,00 per Sinistro e per periodo assicurativo.

Capitolo 2 sezione I CHE COSA NON E' ASSICURATO – ESCLUSIONI

Art. 25 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) causati da atti di guerra, da insurrezione, da occupazione militare, da invasione, da atti di terrorismo o da sabotaggio organizzato, da tumulti popolari o da sommosse, da scioperi, nonché causati da atti vandalici e dolosi;

- b) causati da esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni e allagamenti;
- d) riferiti a valori di affezione o che non riguardino la materialità delle cose assicurate o indiretti, salvo quanto esplicitamente previsto;
- e) causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente e, nel caso in cui il Contraente non sia una persona fisica, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata;
- f) agli apparecchi o impianti nei quali si sia verificato uno scoppio dovuto a usura, corrosione o difetto materiale.

Capitolo 3 sezione I
FRANCHIGIE SCOPERTI LIMITI DI INDENNIZZO

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di una Franchigia di € 250,00 per qualsiasi tipo di danno salvo quanto indicato nella tabella di seguito riportata:

Art. 27 - Riepilogo franchigie, scoperti limiti indennizzo

Fenomeno elettrico	€ 250,00	10% somma assicurata per il fabbricato con il max. risarcimento per sinistro di 10.000,00 € e per anno assicurativo di 20.000,00 €.
Furto di fissi ed infissi	€ 250,0	2% della somma assicurata con il massimo di € 5.000,00 per sinistro
Cristalli	€ 250,00	5.000,00 € per sinistro e 10.000,00 € per periodo assicurativo
Spese di Ricerca e ripristino dispersione gas	€ 250,00	€ 3.000,00 per sinistro con il massimo di € 6.000,00 per periodo assicurativo
Fenomeni atmosferici/Atti vandalici e dolosi	Scoperto 10% con il minimo di € 750,00 e il massimo di € 100.000,00	80% somma assicurata
Danni da Imbrattamento parti esterne Fabbricato	€ 500,00	Massimo risarcimento € 2.500,00 per annualità assicurativa
Grandine ad installazioni esterne	€ 500,00	€ 10.000,00 per sinistro e € 20.000,00 per periodo assicurativo
Sovraccarico di neve	Scoperto del 10% con il minimo di € 1.500,00 e il massimo di € 100.000,00	40% della somma Assicurata per il fabbricato
Spese di demolizione, smaltimento sgombero e trasporto		10% dell'indennizzo anche in eccedenza alla somma assicurata per il Fabbricato.
Spese di riprogettazione		2% dell'indennizzo con il massimo di € 10.000,00 per

		sinistro e per periodo assicurativo.
Perdita di pigioni		10% del valore dell'unità immobiliare danneggiata max risarcimento di € 30.000,00 per sinistro.
Spese di perizia		5% dell'indennizzo con il massimo di € 10.000,00 per periodo e per sinistro.

SEZIONE II: RESPONSABILITA' CIVILE

Capitolo 1 sezione II

CHE COSA E' ASSICURATO – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Art. 28 - Oggetto dell'Assicurazione RCT

La Società assicura il Risarcimento delle somme (capitali, interessi e spese) che l'Assicurato sia tenuto a pagare a terzi, quale civilmente responsabile, per danni derivanti da:

28.1 Proprietà del Fabbricato

e degli spazi di pertinenza dello stesso, compresi i parchi, i giardini, gli alberi, i campi e le attrezzature sportive e da gioco, le piscine, i muri di cinta, le recinzioni fisse, i cancelli anche automatici, le strade private.

La garanzia comprende:

- la responsabilità civile derivante dalla mancata rimozione di neve e ghiaccio dai tetti o da altre superfici;
- la responsabilità civile derivante dalla caduta di antenne stabilmente installate sul tetto o sulle parti comuni;
- la conduzione delle parti comuni;
- la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla manutenzione ordinaria dei fabbricati e/o terreni nonché la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di Committente dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. Per la committenza di lavori rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 81/08 e successive modifiche e/o integrazioni, la garanzia opera alla condizione che l'Assicurato abbia designato, ove richiesto, il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori. La presente garanzia opera a parziale deroga di quanto indicato al punto 2.2.3 - Esclusioni - numero 5);
- i danni causati dolosamente da Prestatori di lavoro addetti al Fabbricato o da loro occasionali sostituti.

28.2 Fabbricati in condominio

Se l'Assicurazione è stipulata da un singolo condomino per la parte di sua proprietà, essa comprende tanto la responsabilità per danni di cui il condomino debba rispondere in proprio, quanto la responsabilità per i danni di cui debba rispondere pro quota, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con altri condomini.

L'Assicurazione comprende inoltre:

La conduzione delle Unità immobiliari,

relativamente alla responsabilità civile derivante all'Assicurato e/o al conduttore delle Unità immobiliari assicurate, compresa la responsabilità civile delle persone con lui conviventi e/o delle persone di cui deve rispondere a norma di legge, in conseguenza della conduzione di:

- appartamenti adibiti a civile abitazione;
- locali adibiti ad uffici o studi professionali.

Qualora il rischio risulti già assicurato da analoga copertura stipulata dal conduttore delle singole Unità immobiliari, la presente Assicurazione si intende stipulata a secondo rischio e cioè per la parte di Risarcimento eventualmente eccedente il massimale assicurato dall'altra copertura e comunque nei limiti del Massimale convenuto con la presente Polizza.

28.3 Inquinamento accidentale

L'Assicurazione comprende i danni a Cose conseguenti ad inquinamento accidentale dell'aria, dell'acqua e del suolo.

Questa garanzia è prestata nell'ambito del Massimale di Polizza, fino ad un massimo del 20% e con il limite di euro 100.000,00 per Sinistro e anno.

L'interruzione o la sospensione totale o parziale di attività

L'Assicurazione comprende i danni da interruzione o la sospensione totale o parziale di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a Sinistro risarcibile a termini di Polizza.

Questa garanzia è prestata nell'ambito del Massimale di Polizza, fino ad un massimo del 20% e con il limite di euro 150.000,00 per Sinistro.

28.4 Ricorso terzi

La Società, nei casi di responsabilità dell'Assicurato in conseguenza di Incendio o altro evento previsto dal presente Sezione di garanzia che colpisca il Fabbricato assicurato, risponde, secondo le condizioni previste dal presente contratto e fino alla concorrenza del Massimale convenuto per la Sezione Responsabilità Civile Terzi, dei danni diretti e materiali cagionati ai beni mobili ed immobili di terzi.

28.5 Limite di Risarcimento

L'Assicurazione è prestata fino a concorrenza del Massimale indicato in Polizza per ciascun periodo assicurativo, indipendentemente dal numero delle richieste di Risarcimento presentate all'Assicurato nello stesso periodo e qualunque sia il numero delle persone danneggiate.

28.6 Responsabilità Professionale dell'Amministratore (estensione alla sezione RCT)

La garanzia è prestata per la responsabilità civile derivante all'amministratore del condominio, purché in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio dell'attività ai sensi di legge, per danni patrimoniali involontariamente cagionati a terzi (compreso il condominio assicurato) nell'esercizio dell'attività professionale di amministratore del condominio stesso in conseguenza di violazioni non dolose dei doveri professionali previsti dall'art. 1130 C.C.

La garanzia comprende:

- le sanzioni di natura fiscale inflitte al condominio assicurato per errori imputabili all'amministratore con esclusione di quelle di qualsiasi altra natura;
- i danni derivanti da comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia del contratto, **purché denunciati in corso di contratto.**

La garanzia non vale:

- m. per i danni conseguenti a furto, rapina, perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti, titoli o denaro;

- n. per omissioni o ritardi nella stipulazione o modifica di polizze di assicurazione e nel pagamento dei relativi premi;
- o. per danni derivanti dallo svolgimento di attività non previste da disposizioni di legge.

Agli effetti della presente estensione di garanzia in caso di sinistro:

- resta a carico dell'Assicurato uno scoperto pari al 10%, con il minimo di € 500,00;
- in nessun caso la Società pagherà per sinistro e per anno assicurativo risarcimento superiore a **€ 25.000,00, comprensivo delle sanzioni di natura fiscale.**

La presente garanzia è valida unicamente se l'assicurazione è prestata per l'intero condominio.

Art. 29 - Oggetto dell'Assicurazione Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.)
(operante se assicurata la garanzia di Responsabilità Civile verso Terzi)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, purché in regola al momento del Sinistro con gli adempimenti dell'assicurazione obbligatoria I.N.A.I.L. e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- a) ai sensi delle disposizioni di legge disciplinanti le azioni di regresso o di surroga esperite dall'I.N.A.I.L. e/o dall'INPS per gli infortuni subiti dai Prestatori di lavoro;
- b) ai sensi del Codice Civile a titolo di Risarcimento di danni non rientranti nei casi di cui al precedente punto a) cagionati ai Prestatori di lavoro da infortuni dai quali sia derivata morte o invalidità permanente non inferiore al 6% (sei per cento) calcolata sulla base delle tabelle allegate al D.Lgs. n°38 del 23/02/2000.

La Società si obbliga altresì a tenere indenne l'Assicurato, ai sensi di quanto previsto dalle precedenti lettere a) e b), di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile verso i sostituti occasionali dei Prestatori di lavoro addetti al Fabbricato per gli infortuni da loro sofferti, anche se non assicurati presso l'I.N.A.I.L., purché ne derivi una responsabilità conseguente a reato perseguibile d'ufficio.

L'Assicurazione non comprende:

- le malattie professionali, la silicosi e le malattie da esposizione all'amianto;
- i danni che siano conseguenza diretta o indiretta di trasmutazione del nucleo dell'atomo o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

Art. 30 - Limite di Risarcimento

L'Assicurazione è prestata fino a concorrenza del 50% del Massimale convenuto per la Responsabilità Civile della proprietà del Fabbricato con il massimo di euro 2.000.000,00 per ciascun periodo assicurativo, indipendentemente dal numero delle richieste di Risarcimento presentate all'Assicurato nello stesso periodo e qualunque sia il numero delle persone infortunate.

Capitolo 2 sezione II
CHE COSA NON E' ASSICURATO – ESCLUSIONI

Art. 31 - Esclusioni

L'Assicurazione non comprende i danni:

1. cagionati dolosamente salvo quanto espressamente previsto;
2. da acqua in genere e da altri liquidi, da umidità e stillicidio, insalubrità dei locali;
3. da traboccamenti e rigurgiti delle fognature;

4. derivanti dall'esercizio, da parte dell'Assicurato o di terzi, di industrie, commerci, arti e professioni;
5. derivanti da straordinaria manutenzione, ampliamento, sopraelevazione, demolizione del Fabbricato, salvo quanto espressamente previsto;
6. alle Cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
7. da furto o rapina;
8. da inquinamento di natura non accidentale;
9. attribuibili a responsabilità derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto;
10. derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
11. conseguenti o derivanti dall'emissione o generazione di onde e campi elettromagnetici.

Non sono comunque considerati terzi:

- p. se con lui conviventi: il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché ogni altro parente e/o affine;
- q. i Prestatori di lavoro e loro occasionali sostituti, addetti al Fabbricato, che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, salvo quanto disciplinato dall'art 29 Oggetto dell'Assicurazione Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro;
- r. qualora l'Assicurato/Contraente non sia una persona fisica, le Società e le persone giuridiche nelle quali l'Assicurato o le persone di cui al primo punto rivestano la qualifica di titolare, socio illimitatamente responsabile o amministratore;
- s. le Società le quali rispetto all'Assicurato/Contraente, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui alla Legge 7.6.1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime.

**Capitolo 3 sezione II
FRANCHIGIE SCOPERTI LIMITI DI INDENNIZZO**

Art. 32 - Riepilogo Limiti di risarcimento Sezione 2- RCT e RCO

Si precisa che il massimale indicato nel frontespizio di polizza deve intendersi per sinistro e per anno.

Inquinamento accidentale	20% del Massimale indicato in Polizza con il massimo di euro 100.000,00 per Sinistro/Anno
Interruzione o sospensione di attività	20% del Massimale indicato in Polizza con il massimo di euro 150.000,00 per Sinistro/Anno
Danni da incendio	50% del Massimale indicato in Polizza per Sinistro/Anno
R.C. verso Prestatori di lavoro	50% del Massimale convenuto per la R.C.T., con il massimo di euro 2.000.000,00

SEZIONE III: DANNI DA ACQUA IN GENERE

Capitolo 1 sezione III
CHE COSA E' ASSICURATO – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Art. 33 - Oggetto dell'Assicurazione Danni da Acqua

La garanzia comprende sia i danni materiali e diretti al Fabbricato sia la responsabilità civile dell'Assicurato a seguito di fuoriuscita di acqua condotta e altri liquidi.

33.1 Danni al Fabbricato

La Società si obbliga ad indennizzare, **nei limiti della somma assicurata per il Fabbricato** ed alle condizioni che seguono, i danni materiali e diretti al Fabbricato, causati da:

- **Fuoriuscita di acqua condotta ed altri liquidi** causata da guasto o rottura accidentale di pluviali, grondaie, impianti idrici, igienici, antincendio, di condizionamento e di riscaldamento stabilmente installati nel Fabbricato o di pertinenza dello stesso.
- ✦ **Fuoriuscita di acqua condotta causata da mancato funzionamento, occlusione e/o gelo di pluviali, grondaie**, impianti idrici, igienici, di condizionamento e di riscaldamento stabilmente installati nel Fabbricato o di pertinenza dello stesso, **fino alla concorrenza di euro 5.000,00 per Sinistro.**
- ✦ **Trabocco e rigurgito delle fognature** di pertinenza del Fabbricato, **fino alla concorrenza di euro 5.000,00 per Sinistro.**

Per ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza verrà applicata una franchigia fissa di euro 250,00.

- **Allagamento**, non causato da guasto, rottura accidentale, mancato funzionamento, occlusione e/o gelo di pluviali, grondaie, impianti idrici, igienici, antincendio, di condizionamento e di riscaldamento stabilmente installati nel Fabbricato o di pertinenza dello stesso, né da trabocco e rigurgito delle fognature di pertinenza del Fabbricato, né conseguente ad inondazioni od alluvioni.

Per ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza verrà applicata una franchigia fissa di euro 1.500,00.

Questa garanzia viene prestata con un massimo risarcimento di euro 200.000,00 per sinistro/anno.

Spese di ricerca e ripristino necessariamente sostenute a seguito di un danno rientrante nella presente garanzia Danni da acqua e altri liquidi - anche se cagionato solo a terzi - per riparare o sostituire le tubazioni ed i relativi raccordi collocati nei muri e nei pavimenti e per demolire e ricostruire le parti in muratura, le pavimentazioni ed i rivestimenti del Fabbricato, **con il massimo indennizzo pari al 3‰ della somma assicurata alla garanzia incendio del fabbricato, con il massimo di:**

- a) **euro 5.000,00 per sinistro per interventi su tubazioni, raccordi e simili, collocati nei muri e nei pavimenti;**
- b) **euro 2.000,00 per sinistro per interventi su tubazioni, raccordi e simili, interrati;**
- c) **euro 10.000,00 per anno, per entrambe le fattispecie di cui sopra.**

Per ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza verrà applicata una franchigia di euro 250,00.

La garanzia comprende inoltre:

- **Le spese per rimpiazzare il combustibile e/o il fluido di lavoro** in caso di spargimento conseguente a rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del Fabbricato, **fino a euro 3.000,00 per Sinistro e periodo assicurativo.**

- **I guasti per impedire e contenere il danno** causati dalle autorità o per ordine delle stesse, da terzi o dall'Assicurato/Contraente stesso.
- **Le spese di demolizione, sgombero, smaltimento e trasporto** dei residuati del Sinistro al più vicino scarico autorizzato **fino alla concorrenza del 10% dell'Indennizzo liquidabile a termini di Polizza**, anche in eccedenza alla somma assicurata.
- **La perdita di pigioni o il mancato godimento del Fabbricato danneggiato, dato in locazione** o abitato dall'Assicurato/Contraente proprietario, per il periodo strettamente necessario al ripristino dello stesso,
E' esclusa ogni indennità per ritardi nel ripristino del Fabbricato dovuti a cause eccezionali o per qualsiasi ritardo di locazione od occupazione del Fabbricato ripristinato, **questa garanzia viene prestata per una somma pari al 10% del valore dell'unità immobiliare danneggiata con un massimo risarcimento di euro 30.000,00 per sinistro/anno;**
- **Le spese di perizia di competenza** del perito che l'Assicurato/Contraente avrà scelto e nominato in conformità al disposto dell'art. 42 - Procedura per la valutazione del danno - delle Condizioni Generali di Assicurazione, nonché la quota parte delle competenze del terzo perito a carico del Contraente. **Questa garanzia viene prestata per una somma pari al 5% dell'indennizzo con il massimo di euro 10.000,00 per periodo e per sinistro;**
- **Il costo delle eccedenze del consumo di acqua** derivante dalla rottura accidentale, effettivamente accertata dal perito della Società, delle tubazioni di distribuzione dell'acqua potabile di pertinenza del Fabbricato. **La garanzia è prestata fino alla concorrenza di euro 2.000,00 per Sinistro e periodo assicurativo.**

Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia, **salvo il caso di dolo**, al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso:

- i condomini, gli inquilini, l'amministratore;
- le persone ospitate dall'Assicurato/Contraente;
- le persone di cui l'Assicurato/Contraente deve rispondere a norma di legge, compresi i dipendenti;
- i familiari dell'Assicurato/Contraente annoverati dall'art. 1916 del Codice Civile che abbiano in uso il Fabbricato o la singola Unità immobiliare a qualsiasi titolo;
- purché l'Assicurato/Contraente non eserciti egli stesso l'azione di rivalsa verso il responsabile.

Fabbricato di proprietà di terzi

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla Polizza possono essere esercitati solo dal Contraente e dalla Società

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni, che sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'Indennizzo liquidato a termini di Polizza può tuttavia essere pagato solo nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Porzione di Fabbricato in condominio

Sono comprese anche le quote delle parti di Fabbricato costituenti proprietà comune.

33.2 Danni a terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato/Contraente, **nei limiti del Massimale convenuto per la Responsabilità Civile della proprietà del Fabbricato** ed alle condizioni che seguono, di quanto sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile a titolo di Risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente causati a terzi in conseguenza di:

- **Fuoriuscita di acqua condotta e altri liquidi** causata da guasto o rottura accidentali di pluviali, grondaie, impianti idrici, igienici, di condizionamento e di riscaldamento stabilmente installati nel Fabbricato o di pertinenza dello stesso.
- **Fuoriuscita di acqua condotta causata da mancato funzionamento, occlusione** e/o gelo di **pluviali, grondaie**, impianti idrici, igienici, di condizionamento e di riscaldamento stabilmente installati nel Fabbricato o di pertinenza dello stesso.
- **Trabocco e rigurgito delle fognature di pertinenza del Fabbricato.**

Per ogni sinistro indennizzabile verrà applicata una franchigia di euro 250,00.

L'Assicurazione comprende inoltre la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato e/o al conduttore delle Unità immobiliari assicurate, compresa la responsabilità civile delle persone con lui conviventi e/o delle persone di cui deve rispondere a norma di legge, per danni involontariamente causati a terzi a seguito di fuoriuscita di liquidi in conseguenza della conduzione di locali adibiti ad abitazioni, uffici, studi professionali e relative pertinenze.

Qualora il rischio risulti già assicurato da analoga copertura stipulata dal conduttore delle singole Unità immobiliari, la presente garanzia si intende prestata a secondo rischio e cioè per la parte di Risarcimento eventualmente eccedente il massimale assicurato dall'altra specifica copertura e comunque nei limiti del Massimale convenuto per la Responsabilità Civile della proprietà del Fabbricato.

In ogni caso, relativamente ai danni a cose di terzi inerenti attività industriali, artigianali, commerciali, agricole, e di servizi, poste in locali interrati o seminterrati, **il Risarcimento verrà effettuato con il limite di euro 100.000,00 per Sinistro e periodo assicurativo.**

Fabbricati in condominio

Se l'Assicurazione è stipulata da un singolo condomino per la parte di sua proprietà, essa comprende tanto la responsabilità per danni di cui il condomino debba rispondere in proprio, quanto la responsabilità per i danni di cui debba rispondere pro quota.

Capitolo 2 sezione III CHE COSA NON E' ASSICURATO – ESCLUSIONI

Art. 34 - Esclusioni

a) L'Assicurazione non comprende i danni:

- IV. causati da atti di guerra, da insurrezione, da occupazione militare, da invasione, da atti di terrorismo o da sabotaggio organizzato, da tumulti popolari o da sommosse, da scioperi, nonché causati da atti vandalici e dolosi;
- V. causati da esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- VI. causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni;
- VII. causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente e, nel caso in cui il Contraente non sia una persona fisica, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata;
- VIII. da corrosione e usura, umidità e stillicidio;
- IX. da gelo di condutture installate all'esterno della costruzione edile, anche se interrate;
- X. da gelo ai locali sprovvisti di impianto di riscaldamento oppure con impianto non regolarmente attivato da oltre 48 ore consecutive prima del Sinistro;
- XI. da traboccamenti e rigurgiti delle fognature non di pertinenza del Fabbricato;

b) Non sono comunque considerati terzi:

- se con lui conviventi: il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché ogni altro parente e/o affine;

- qualora l'Assicurato/Contraente non sia una persona fisica, le Società e le persone giuridiche nelle quali l'Assicurato o le persone di cui al primo punto rivestano la qualifica di titolare, socio illimitatamente responsabile o amministratore;
- le Società le quali rispetto all'Assicurato/Contraente, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui alla Legge 7.6.1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime.

Capitolo 3 sezione III FRANCHIGIE SCOPERTI LIMITI DI INDENNIZZO

Art. 35 - Franchigia

Il pagamento dell'Indennizzo/Risarcimento liquidato a termini di Polizza, per ogni Sinistro relativo agli eventi previsti dal presente Quadro di garanzia, sarà effettuato in base ai massimi risarcimenti e le franchigie riportate nelle singole clausole.

Nel caso di fabbricati finiti di costruire entro e non oltre due anni dalla data di stipula della presente polizza, per i primi 3 sinistri relativi alle garanzie previste dal presente quadro, non verrà applicata nessuna franchigia.

NORME CHE REGOLANO I SINISTRI

SEZIONE I

Art. 36 - Determinazione del danno

La determinazione del danno viene effettuata secondo i seguenti criteri:

Fabbricato

- a) Stimando la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo del Fabbricato distrutto o per riparare le parti danneggiate (Valore a nuovo), deducendo il valore dei residui.
- b) Il pagamento dell'Indennizzo resta tuttavia limitato, nella fase iniziale, al Valore al momento del Sinistro del Fabbricato distrutto o danneggiato che si ottiene: applicando alla stima di cui al precedente punto a) un degrado stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al tipo di costruzione, all'ubicazione e all'uso (Valore al momento del sinistro).

Il supplemento d'indennità a nuovo, pari alla differenza tra la stima del Fabbricato a Valore a nuovo e la stima dello stesso a Valore al momento del sinistro, verrà corrisposto ad avvenuta ricostruzione o riparazione, a condizione che le stesse avvengano non oltre 2 anni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o dal verbale definitivo di perizia, salvo ritardi per legittimi impedimenti o forza maggiore. L'Indennizzo per i danni al Fabbricato non potrà essere superiore al triplo del valore che lo stesso aveva al momento del Sinistro, tenuto conto del deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al tipo di costruzione, all'ubicazione, all'uso.

Assicurazione parziale

La somma assicurata deve corrispondere al valore di ricostruzione a nuovo del Fabbricato. Se al momento del Sinistro il valore di ricostruzione a nuovo del Fabbricato risulta superiore alla somma assicurata, l'Indennizzo dovuto dalla Società sarà ridotto in proporzione del rapporto tra detta somma assicurata e il valore di ricostruzione a nuovo del Fabbricato risultante al momento del Sinistro (art. 1907 del Codice Civile).

Si conviene tra le Parti che non verrà applicata la riduzione proporzionale dell'Indennizzo se il valore di ricostruzione a nuovo del Fabbricato risulterà inferiore o uguale alla somma assicurata aumentata del 20%. Qualora detto limite venga superato, la regola proporzionale si applicherà sull'eccedenza.

Alberi

Si stimano:

- in caso di deperimento o di lesione che ne compromettano irreversibilmente la stabilità, le spese necessarie per la sostituzione delle piante con altre della stessa specie, idonee al trapianto e di età non superiore ad anni cinque;
- in caso di lesioni che compromettano la stabilità e/o la sicurezza per cose e persone, le spese per la sistemazione delle piante mediante specifici interventi di cura, potatura, sostegno.

Cristalli

Si stima la spesa necessaria per il rimpiazzo degli specchi e delle lastre con altri nuovi od equivalenti per caratteristiche, compreso il costo di trasporto e di installazione. L'Indennizzo verrà corrisposto senza tener conto della riduzione proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile.

Perdita di pigioni

L'ammontare del danno si stabilisce in relazione al tempo strettamente necessario per il ripristino del Fabbricato danneggiato o distrutto **con il massimo di dodici mesi**.

Per l'Unità immobiliare abitata dall'Assicurato si stima l'importo della pigione presumibile ad essa relativa.

Art. 37 - Pagamento di anticipi di Indennizzo

L'Assicurato ha diritto di richiedere, dopo 60 giorni dalla presentazione della denuncia di Sinistro, il pagamento di un acconto del 50% del presumibile Indennizzo, con l'esclusione del supplemento di indennità a nuovo che dovrà essere pagato in base alle risultanze acquisite così come stabilito all'articolo 36- Determinazione del danno - alla voce Fabbricato.

Detto acconto verrà erogato dalla Società entro 90 giorni dalla richiesta, a condizione che non siano sorte riserve o contestazioni sull'indennizzabilità o quantificazione, e che l'ammontare dello stesso superi sicuramente l'importo di euro 100.000,00.

SEZIONE II

Art. 38 - Deroga all'Assicurazione parziale

La Società rinuncia ad applicare al Risarcimento che l'Assicurato è tenuto a pagare per danni a terzi in dipendenza della responsabilità civile derivante dal presente contratto, la regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice civile.

SEZIONE III

Art. 39 - Liquidazione danni

La determinazione del danno viene effettuata secondo i seguenti criteri:

A) Danni al Fabbricato

Assicurazione parziale

La somma assicurata deve corrispondere al valore di ricostruzione a nuovo del Fabbricato. Se al momento del Sinistro il valore di ricostruzione a nuovo del Fabbricato risulta superiore alla somma assicurata, l'Indennizzo dovuto dalla Società sarà ridotto in proporzione del rapporto tra detta somma assicurata e il valore di ricostruzione a nuovo del Fabbricato risultante al momento del Sinistro (art. 1907 del Codice Civile).

Si conviene tra le Parti che non verrà applicata la riduzione proporzionale dell'Indennizzo se il valore di ricostruzione a nuovo del Fabbricato risulterà inferiore o uguale alla somma assicurata aumentata del 20%. Qualora detto limite venga superato, la regola proporzionale si applicherà sull'eccedenza.

Perdita di pigioni

L'ammontare del danno si stabilisce in relazione al tempo strettamente necessario per il ripristino del Fabbricato danneggiato **con il massimo di dodici mesi**.

Per l'Unità immobiliare abitata dall'Assicurato si stima l'importo della pigione presumibile ad essa relativa

Costo delle eccedenze del consumo di acqua

L'ammontare del danno si determina sulla base dell'eccedenza del consumo normale di acqua, intendendosi per tale la media aritmetica dei consumi registrati nei tre anni precedenti, rapportata ai giorni indicati nella fattura oggetto di eccedenza. Qualora si tratti di utenza attivata da meno di tre anni si farà riferimento al consumo normale relativo al periodo intercorso dall'attivazione dell'utenza o, in caso di prima fattura, al consumo di utenti analoghi per tipologia e fascia di consumo.

Pagamento di anticipi di Indennizzo

L'Assicurato ha diritto di richiedere, dopo 60 giorni dalla presentazione della denuncia di Sinistro, il pagamento di un acconto del 50% del presumibile Indennizzo, con l'esclusione del supplemento di indennità a nuovo che dovrà essere pagato in base alle risultanze acquisite così come stabilito al punto 1.9.1 - Determinazione del danno - alla voce Fabbricato.

Detto acconto verrà erogato dalla Società entro 90 giorni dalla richiesta, a condizione che non siano sorte riserve o contestazioni sull'indennizzabilità o quantificazione, e che l'ammontare dello stesso superi sicuramente l'importo di euro 100.000,00.

B) Danni a terzi

Deroga all'Assicurazione parziale

La Società rinuncia ad applicare, al Risarcimento che l'Assicurato è tenuto a pagare per danni a terzi in dipendenza della responsabilità civile dedotta dal presente contratto, la regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile.

Gestione delle vertenze di danno e spese legali

La Società assume, sino al momento della tacitazione del danneggiato, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, civile o penale, a nome dell'Assicurato designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato medesimo.

La stessa Società garantisce comunque la prosecuzione dell'assistenza dell'Assicurato in sede penale sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della tacitazione del danneggiato.

Le spese relative alla difesa ed alla resistenza alle azioni contro l'Assicurato sono a carico della Società entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale a cui si riferisce la pretesa risarcitoria azionata.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite tra la Società e l'Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Società non risponde in ogni caso delle spese sostenute dall'Assicurato per legali e tecnici da essa non designati né di multe, ammende o spese di giustizia penale.

TUTTE LE SEZIONI

Art. 40 - Denuncia ed obblighi in caso di Sinistro

Relativamente a tutte le garanzie, in caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso alla Società entro 10 giorni da quando ne è venuto a conoscenza.

Relativamente alle Sezioni II - Responsabilità civile e III - Danni da acqua e altri liquidi Danni a terzi, l'Assicurato deve far seguire alla denuncia di Sinistro, nel più breve tempo possibile, le modalità di accadimento, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa, nonché, se la Società lo richiede, ad un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento di propria responsabilità.

Relativamente alle Sezioni I - Incendio e altri danni al Fabbricato, e III - Danni da acqua e altri liquidi il Contraente o l'Assicurato deve:

- d) specificare le circostanze dell'evento, la causa presunta e l'importo approssimativo del danno nonché, nel caso di ipotesi di reato, farne denuncia all'autorità giudiziaria o di polizia del luogo, indicando la Società, l'agenzia e il numero di Polizza (copia di tale denuncia deve essere trasmessa all'agenzia o alla Società);
- e) fornire all'Agenzia o alla Società una distinta particolareggiata delle cose distrutte, danneggiate o rubate, con l'indicazione del rispettivo valore;
- f) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose danneggiate o rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alla lettera c) sono a carico della Società secondo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

1. tenere a disposizione, fino ad avvenuta liquidazione del danno, le tracce e i residui del Sinistro, gli indizi materiali dell'eventuale reato, senza avere, per tale titolo, diritto ad Indennizzo;
2. collaborare con la Società e con il perito dalla stessa incaricato, fornendo loro tutti i dati ed i documenti di cui dispone, al fine di permettere loro di stabilire la quantità, la qualità ed il valore di tutte le cose garantite al momento del sinistro.
3. tenere a disposizione della Società e dei periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i periti ritenessero necessario esperire presso terzi.

L'inadempimento di tali obblighi, che comporti pregiudizio alla Società o l'impossibilità di valutare il danno, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo/Risarcimento, ai sensi dell'art.1915 del Codice Civile.

Art. 41 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o sottratte cose che non esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce e i residui del Sinistro o facilita il progresso di questo perde il diritto all'Indennizzo/Risarcimento.

Art. 42 - Procedura per la valutazione del danno.

Se l'evento riguarda le garanzie di cui alle sezioni I incendio ed altri danni al Fabbricato e III - Danni da acqua e altri liquidi parte A) Danni al Fabbricato, l'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle parti:
- b) fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

Art. 43 - Mandato dei periti

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che abbiano aggravato il rischio e non siano state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'articolo 40 - Denuncia ed obblighi in caso di Sinistro - delle presenti Condizioni Generali di Assicurazione;
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le medesime avevano al momento del Sinistro, secondo i criteri di Liquidazione dei danni previsti dai singoli Quadri di garanzia;
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio, di demolizione, sgombero, smaltimento e trasporto.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 42 - Procedura per la valutazione del danno - delle presenti Condizioni Generali di Assicurazione lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, una per ognuna delle parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza, **nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.**

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 44 - Assicurazione presso diversi assicuratori

Se sul medesimo Fabbricato e/o per le medesime garanzie coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione degli altri contratti stipulati a ciascun assicuratore.

In caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'Indennizzo/Risarcimento dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Se la copertura riguarda i rischi ai quali si riferiscono le Sezioni 1 - Incendio e altri Danni al Fabbricato i e 3 - Danni da acqua e altri liquidi parte A) Danni al Fabbricato e qualora la somma degli Indennizzi

- escluso dal conteggio quello dovuto dall'assicuratore insolvente – superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'Indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 45 - Limite massimo dell'Indennizzo/Risarcimento

Salvo quanto espressamente previsto ai singoli Quadri di garanzia, nonché dall'art. 1914 del Codice Civile, a nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata ed indicata in scheda di Polizza.

Art. 46 - Pagamento dell'Indennizzo/Risarcimento

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'Indennizzo/Risarcimento entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione e dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari relative al Sinistro non si evidenzino alcuno dei casi previsti dalle Esclusioni.

Appendice rischi Catastrofali

Inondazioni, alluvioni, allagamenti

A parziale deroga dell'art. 25 lettera c), delle norme che regolano l'assicurazione incendio, la Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dalle cose assicurate per effetto di inondazioni, alluvioni e allagamenti.

La Società **non** indennizza i danni:

- a)** a cose all'aperto se non fisse per natura e destinazione;
- b)** ai beni posti a meno di 10 cm dal suolo;
- c)** alle cose poste in locali interrati o semi interrati.

Terremoto

A parziale deroga dell'art. 25 lettera c) delle norme che regolano l'assicurazione incendio, la Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dalle cose assicurate per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Sono sempre esclusi i danni a fabbricati non conformi alle norme tecniche di legge e ad eventuali disposizioni locali relative alle costruzioni in zona sismica alla data di costruzione degli stessi a fabbricati costruiti in assenza delle necessarie autorizzazioni edificatorie in base alla normativa vigente in materia urbanistica nonché quelli dichiarati inagibili con provvedimento dell'Autorità al momento della sottoscrizione della polizza.

Le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo a sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati, pertanto, "singolo sinistro".

Collasso Strutturale

La Società risponde dei danni materiali e diretti e/o consequenziali causati agli enti assicurati da crollo e collasso strutturale, intendendosi per detta fattispecie una rovina totale o parziale dell'opera assicurata.

La Compagnia **non** risponde dei danni causati da, conseguenti a o subiti da:

- 1) frane, smottamenti, cedimenti del terreno;
- 2) vizi palesi dell'opera o vizi occulti comunque noti al Contraente, prima della decorrenza della presente assicurazione;
- 3) danni cagionati o agevolati da dolo dell'Assicurato o del Contraente;
- 4) interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria; danni conseguenti a mancata o insufficiente manutenzione;
- 5) danni di deperimento o logoramento che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici;
- 6) terremoti, inondazioni, alluvioni, allagamenti, uragani, sovraccarico neve, valanghe, slavine;
- 7) normale verificarsi di uno o più dei seguenti eventi: assestamenti, restringimenti o dilatazioni di fondazioni, di pareti, di pavimenti, di solai, di tetti;
- 8) subiti da fabbricati non conformi alle norme costruttive vigenti al momento della costruzione e/o della ristrutturazione che abbia interessato le strutture portanti;
- 9) a fabbricati in corso di costruzione o di rifacimento ed al loro contenuto;
- 10) a capannoni pressostatici ed a quanto in essi contenuto;
- 11) guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione di fabbrica e di edifici in genere, di sequestri, di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- 12) esplosioni e radiazioni nucleari o contaminazioni radioattive, inquinamento da qualunque causa, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.

Per tali rischi, l'eventuale accettazione e la determinazione degli scoperti, delle franchigie e dei massimi risarcimenti, sarà determinata dalla Compagnia in base alle informazioni relative all'ubicazione geografica e all'anno di costruzione dell'immobile assicurato.

////////////////////////////////////

MULTIRISCHIO GLOBALE FABBRICATI

	prodotto	cod. Interm.
Contraente		
indirizzo		comune
cap		provincia
Part. IVA		Cod. Fisc.
Descrizione del rischio		
Ubicazione del rischio		
indirizzo		comune
cap		provincia
Durata del contratto		
tacito rinnovo	dalle ore 24 del frazionamento coassicurazione	alle ore 24 del prossima quietanza nostra quota
	NO	100%
Coperture Assicurative - limiti di risarcimento, scoperti e franchigie come da condizioni allegate		
La tipologia di copertura scelta è		
INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI		
Fabbricato		
Terremoto		
Alluvione e inondazione		
Collasso strutturale		
Massimali RCT/RCO		
Premio netto		
Premio da pagare		
	premio netto	accessori
rata alla firma in euro		imponibile
rate successive in euro		imposte
		premio lordo

Data di emissione, _____


Il sottoscritto Intermediario dichiara di ricevere l'importo di euro _____ per saldo della presente.

Data di incasso, _____ L'INTERMEDIARIO

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

Ai sensi e agli effetti degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile il Contraente dichiara che:

- a) non ha in corso con altre Società polizze per gli stessi rischi garantiti dalla presente;
- b) nell'ultimo triennio non gli sono state annullate da altre Società polizze a garanzia dello stesso rischio per sinistro;
- c) i fabbricati hanno le caratteristiche costruttive previste nelle Condizioni generali di assicurazione "FABBRICATI edizione settembre 2018";
- d) i mezzi di protezione e chiusura delle abitazioni sono conformi a quanto previsto dalle Condizioni generali di assicurazione ricevute "FABBRICATI edizione settembre 2018";
- e) nel ultimo triennio si sono verificati i seguenti sinistri:



L'Assicurazione è regolata dalle condizioni di polizza "FABBRICATI edizione settembre 2018" che il Contraente dichiara di aver letto accettato e ricevuto.

IL CONTRAENTE

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle condizioni di polizza "FABBRICATI edizione settembre 2018": Art. 6 Recesso in caso di sinistro; Art. 7 Proroga dell'assicurazione; Art. 40 Denuncia e obblighi in caso di sinistro; Art. 41 Esagerazione dolosa del danno; Art. 42 Procedura per la valutazione del danno; Art. 44 Assicurazioni presso diversi assicuratori.

La presente polizza è stata redatta in TRE originali ad un solo effetto ed è composta da 42 pagine oltre gli allegati che il Contraente dichiara di ricevere ed accettare.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'
ArgoGlobal
Assicurazioni S.p.A.

Il Contraente dichiara di aver ricevuto il "Set Informativo", di cui al Regolamento IVASS n. 41 del 02 agosto 2018, composto da: documento informativo precontrattuale Danni (DIP Danni); dal documento informativo precontrattuale aggiuntivo Danni (DIP aggiuntivo Danni) e dalle Condizioni di Assicurazione, comprensive del Glossario. Dichiara, altresì, di avere ricevuto l'informativa resa ai sensi del General Data Protection Regulation n. 679/2016 sul trattamento dei dati personali, anche nell'interesse degli altri eventuali soggetti interessati indicati nel contratto, e di acconsentire al trattamento delle categorie particolari dei propri dati personali (in particolare, sulla salute), ove necessari per il perseguimento delle finalità indicate nell'informativa.

IL CONTRAENTE

**INFORMATIVA SCRITTA PER L'ACCESSO ALL'AREA RISERVATA:
ART. 38 DEL PROVVEDIMENTO IVASS N.7/2013**

Gentile Cliente,

la informiamo che, per i contratti stipulati dal 01 settembre 2013 per i quali vige l'obbligo di cui al Provvedimento IVASS n. 7/2013, potrà consultare la sua posizione assicurativa in essere con ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A. (già Ariscom Compagnia di Assicurazioni S.p.A.), accedendo via web ad apposita "Area Riservata", come previsto dalla suddetta normativa. Per i contratti già in essere, per i quali vige lo stesso obbligo, potrà consultare la sua posizione assicurativa a partire dal 30/06/2014, accedendo via web ad apposita "Area Riservata"

Per poter accedere alle informazioni contenute nell'Area Riservata, occorre richiedere preventivamente le **credenziali personali di accesso** seguendo i seguenti passaggi:

1. Acceda al sito "www.argo-global.it",
 2. Clicchi su "Enter"
 3. Clicchi su "Area Clienti – Area Riservata"
 4. Una volta visualizzato il box LOGIN, selezioni "Registrati ora" per accedere alla procedura di registrazione utenti
 5. Inserisca i dati che le vengono richiesti:
 - **codice fiscale o Partita Iva**
 - **numero di una polizza** che ha sottoscritto con ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A. (già Ariscom Compagnia di Assicurazioni S.p.A.); deve essere inserito il numero di polizza completo di 10 caratteri, comprensivo quindi di tutti gli zeri iniziali; può trovare il numero di polizza sulla copia del contratto a sue mani, ricevuta all'atto della sottoscrizione, oppure può richiederlo all'intermediario presso il quale ha stipulato il contratto
 - **username**, ossia un nome a sua scelta, che la identificherà poi come utente del sistema e le verrà richiesto ad ogni accesso
 - un suo **indirizzo di posta elettronica** (presti molta attenzione all'inserimento di questa informazione perché a quell'indirizzo e-mail sarà inviata la password che poi le permetterà di accedere per la prima volta all'"Area Clienti");
 - **una domanda e una risposta a suo piacimento**, che le verranno riproposte nella procedura per ottenere nuovamente la password in caso di smarrimento della stessa
 - clicchi su "registrati"
 6. Acceda alla casella di posta elettronica precedentemente indicata, dove troverà la **comunicazione e-mail di conferma della registrazione**, con il riepilogo dei dati da lei precedentemente inseriti e con l'indicazione della **password** che il sistema automaticamente le ha assegnato; stampi la comunicazione e-mail oppure prenda nota e custodisca la password di accesso che le è stata comunicata via e-mail
 7. Entri nuovamente nell' Area Riservata del sito www.argo-global.it, clicchi su "Enter" e poi su "Area clienti – Area Riservata"
 8. Una volta visualizzato il box LOGIN, inserisca negli appositi campi le credenziali che il sistema automaticamente le ha assegnato, ovvero **username** e la **password**;
 9. Clicchi su "ACCEDI" per avere accesso immediato all'Area Riservata di consultazione della propria posizione assicurativa;
 10. Per ragioni di sicurezza, al primo accesso le verrà richiesto di **cambiare la password** originariamente assegnata con altra a sua scelta; dal secondo accesso in poi le sarà sufficiente inserire username e password (quella da lei scelta).
 11. Una volta entrato nell'Area Riservata, potrà prendere visione dell'"Elenco Polizze" che risultano in essere con ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A. (già Ariscom Compagnia di Assicurazioni S.p.A.) al momento della consultazione; per accedere alle informazioni sul **singolo contratto**, ne selezioni il numero.
 12. Qualora non le sia pervenuta la comunicazione di conferma della registrazione o non ricordi più la password da Lei modificata al primo accesso o abbia smarrito la password, le segnaliamo che sul sito internet www.argo-global.it, sezione Area Clienti – Area Riservata, è attiva la funzione di "richiesta nuova password"; per attivare tale funzione, digiti il sito www.argo-global.it, clicchi su Enter, clicchi su "Area Clienti – Area Riservata", clicchi sul link "Clicca qui per riottenere la password" presente nel box "LOGIN" ed inserisca i dati richiesti. Le informazioni contenute nell'"Area Riservata" sono aggiornate e la relativa data di aggiornamento è riportata nell'area stessa.
- Il servizio è totalmente gratuito e l'accesso all'"Area Riservata" è possibile da qualsiasi postazione connessa ad internet, tramite le proprie credenziali di accesso ottenute seguendo le istruzioni sopra riportate. Per qualunque chiarimento, potrà contattare il Servizio di Assistenza che la Compagnia Le mette a disposizione al seguente numero verde: **800993888**

ArgoGlobal Assicurazioni S.P.A.

Nota informativa resa ai sensi del General Data Protection Regulation n. 679/2016 (GDPR)

Contraente	[REDACTED]		
residenza	[REDACTED]	comune	[REDACTED]
cap	[REDACTED]	provincia	[REDACTED]
Part. IVA	[REDACTED]	Cod. Fisc.	[REDACTED]

Informazioni personali

Nelle informazioni che trattiamo sono inclusi i dati anagrafici dei singoli assicurati/beneficiari come, ad esempio, il loro nome, indirizzo e possono includere dati particolari come informazioni relative alla salute e/o dati personali relativi a condanne penali e reati.

Tratteremo i dati dei singoli assicurati/beneficiari, nonché ogni altra informazione personale che ci fornisce in relazione alla copertura assicurativa, in conformità con la Nostra informativa sulla privacy, una copia della quale è disponibile sul sito internet www.argo-global.it nella sezione dedicata alla Privacy e/o su richiesta.

Informativa

Per consentirci di trattare i dati dei singoli assicurati in conformità con il Regolamento UE 2016/679 ("GDPR"), abbiamo la necessità di fornirLe, in qualità di interessato al trattamento (persona fisica identificata o identificabile a cui si riferiscono le informazioni trattate), le necessarie informazioni su come tratteremo i dati personali in relazione alla copertura assicurativa e su quali diritti sono loro riconosciuti dal quadro normativo vigente.

Lei si impegna, quindi, a prendere visione della Nostra informativa, allegata (Allegato 1) alla presente Nota oppure disponibile online all'indirizzo www.argo-global.it, prima della data in cui diventi un assicurato/beneficiario ad opera della polizza da Lei sottoscritta oppure, se precedente, entro la data in cui ci fornisce per la prima volta le necessarie informazioni riguardanti l'interessato.

Consenso

Ai sensi delle attuali norme sulla protezione dei dati (ovvero il GDPR), abbiamo bisogno che Lei, dopo aver reso l'informativa di cui al punto precedente, fornisca il consenso dei singoli assicurati/beneficiari per l'uso dei seguenti dati/categorie di dati, in relazione alla copertura assicurativa cui si fa riferimento:

- di tipo personale (ad esempio nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica);
- di tipo particolare, (idonei, ad esempio, a rivelare lo stato di salute dei singoli assicurati/beneficiari), ove indispensabili per fornirLe le prestazioni assicurative richieste mediante la sottoscrizione della Sua polizza.

Lei si impegna, quindi, fornire il consenso di ciascun assicurato/beneficiario all'uso dei suddetti dati/categorie di dati in relazione alla copertura assicurativa oggetto della polizza, prima della data in cui l'individuo diventi un assicurato/beneficiario ad opera della polizza da Lei sottoscritta oppure, se precedente, entro la data in cui ci fornisce per la prima volta le necessarie informazioni riguardanti l'interessato.

A tal fine dovrà stampare e utilizzare la Nostra Informativa con relativa formula del consenso, allegata (Allegato 1) alla presente Nota, oppure disponibile online all'indirizzo www.argo-global.it nell'apposita sezione.

In seguito alla presente Nota, ArgoGlobal presumerà che il consenso necessario al trattamento dei dati suindicati sia stato da Lei raccolto da ogni singolo assicurato/beneficiario, salvo Sua diversa indicazione. Se non ha ottenuto il consenso necessario da uno degli assicurati così come richiesto da noi e dal quadro normative vigente a tutela dei dati personali, oppure qualora l'assicurato abbia revocato il proprio consenso, questo avrà un impatto sulla nostra capacità di fornire la copertura assicurativa in relazione all'interessato medesimo - e potrebbe anche impedirci del tutto di fornire la copertura prevista in relazione alla polizza sottoscritta. In ogni caso, è necessario conservare la prova dell'avvenuta consegna dell'informativa e della raccolta del consenso richiesto e ottenuto, poiché ArgoGlobal si riserva di richiederLe tale prova in qualsiasi momento.

Minimizzazione e notifica

In linea con il rispetto dei diritti degli individui, ArgoGlobal si impegna ad utilizzare solo le informazioni personali di cui ha bisogno per fornire la copertura assicurativa. Per aiutarci a raggiungere questo obiettivo, dovrebbe fornirci solo le informazioni, relative ai singoli assicurati/beneficiari, richieste di volta in volta.

Inoltre, dovrà avvisarci immediatamente qualora un assicurato/beneficiario o, comunque, interessato al trattamento La contatta con riguardo al trattamento sui dati personali che viene operato da ArgoGlobal in relazione alla Sua copertura assicurativa in modo che la Compagnia possa occuparsi delle esigenze dell'interessato nel rispetto dei principi stabiliti dal GDPR e nei tempi in esso previsti.

Allegato 1: Informativa

Le informazioni per renderti consapevole del trattamento che opereremo (articoli 13 e 14 del GDPR)

Caro assicurato/beneficiario,

in relazione al trattamento dei Tuoi dati personali e personali sensibili (come definiti all'articolo 4, numeri 1) e 15), articoli 9 e 10, del Regolamento UE 2016/679, "Regolamento", effettuato da ArgoGlobal Compagnia di Assicurazioni S.p.A. ("ArgoGlobal"), nel rispetto della normativa vigente, intendiamo fornirTi gli elementi di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679.

1. Finalità e modalità di trattamento dei dati

Il trattamento dei dati che Ti riguardano verrà operato allo scopo di fornirTi la copertura oggetto della polizza sottoscritta, adempiendo alle necessità connesse, siano esse:

- 1) amministrative;
- 2) contabili;
- 3) organizzative (ivi compreso il controllo di gestione e l'ottimizzazione dei processi);
- 4) di gestione sinistri;
- 5) per condurre attività anti-frode;
- 6) di gestione reclami;
- 7) ai fini della gestione e liquidazione di eventuali sinistri potremo trattare eventuali Suoi dati personali rientranti in categorie particolari di dati (ad esempio, relativi al Suo stato di salute).

I Tuoi dati verranno trattati principalmente con strumenti informatici e memorizzati su supporti informatici, cartacei e, all'occorrenza, su altri tipi di supporti (chiavi USB, Cloud, etc.), nel rispetto delle misure adeguate, adottate ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento, già in essere o programmate, in ArgoGlobal.

2. Comunicazione dei dati a soggetti terzi, reperimento di informazioni e diffusione

I Suoi dati personali saranno altresì comunicati, in stretta relazione alle finalità sopra indicate, anche ai seguenti soggetti o categorie di soggetti:

- provider informatico;
- società di Outsourcing sinistri;
- rete peritale o medica;
- accertatori antifrode;
- istituti di credito.

I soggetti terzi, appena elencati, coinvolti nei trattamenti operati per le finalità previste, oltreché destinatari di possibili comunicazioni, hanno facoltà di comunicare ad ArgoGlobal, informazioni relative all'interessato, sempre nel rispetto dei principi di finalità e di minimizzazione e, comunque, di quanto previsto agli articoli 5 e 25 del Regolamento UE 2016/679.

I Tuoi dati personali non saranno oggetto di diffusione, fatto salvo il caso in cui ciò sia imposto da una norma o dall'Autorità giudiziaria.

3. Natura del trattamento

Il trattamento operato da ArgoGlobal è necessario al fine di ottemperare al rapporto contrattuale che si instaura con la sottoscrizione della Polizza. Negando (o revocando in un momento successivo) il consenso al trattamento dei dati personali e sensibili che La riguardano renderebbe impraticabile il perseguimento delle finalità elencate nella presente informativa, tuttavia non pregiudicherebbe la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

Eventuali, ulteriori, trattamenti che richiedessero un consenso espresso e non rientrassero nelle esenzioni previste dal quadro normativo vigente, richiederebbero l'eventuale integrazione della presente informativa e una specifica raccolta di consenso.

4. Tempo di conservazione dei dati

Le comunichiamo che tutti i dati personali e gli altri costituenti il Suo stato di servizio saranno conservati anche dopo la cessazione del rapporto sottostante la polizza sottoscritta per un tempo pari a dieci anni dalla chiusura del più recente sinistro denunciato.

5. Diritto di accesso

Lei, in qualità di interessato, ha facoltà di esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679.

In particolare, Lei ha il diritto di chiedere ad ArgoGlobal di accedere ai dati personali che La riguardano, di chiedere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati.

Dopo averLe reso la presente informativa, Le verrà richiesto di accordare il consenso al trattamento dei dati sensibili che La riguardano, in qualsiasi momento Lei ha il diritto di revocare il consenso accordato, senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

Lei ha, altresì, il diritto di proporre reclamo a un'Autorità di controllo.


6. Titolare del trattamento

Il titolare del trattamento ai sensi degli articoli 4, numero 7), e 24 del Regolamento UE 2016/679, è ArgoGlobal Compagnia di Assicurazioni S.p.A. con sede in via Guido d'Arezzo, 14, Roma. Oltreché presso la sede legale, il titolare può essere contattato inviando una email all'indirizzo di posta elettronica privacy@argo-global.it. La persona alla quale può rivolgersi per qualsiasi necessità in merito al trattamento dei Suoi dati è il Responsabile per la protezione dei dati (RPD), reperibile al suddetto indirizzo mail.

Roma, li

ArgoGlobal Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
Il Titolare del trattamento

Per ricevuta
L'Assicurato



Consenso

A seguito dell'informativa della quale ha preso visione, Le chiediamo, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento UE 2016/679, di voler esprimere, con la consapevolezza delle conseguenze che comporta la mancata "concessione del consenso", il consenso per i trattamenti elencati nell'informativa, restando inteso che il presente consenso è raccolto solamente per le finalità di cui al paragrafo 1 ovvero per quei trattamenti per i quali non sussista una condizione di esenzione dalla richiesta dello stesso ai sensi del Regolamento UE 2016/679.

<p>Presto il consenso al trattamento per le finalità di cui al § 1 (finalità del trattamento), numero 7). (apporre una croce nella casella prescelta) [L'Interessato o, comunque, il soggetto legittimato a prestare il consenso]</p>	<p><input type="checkbox"/> Accordo il consenso</p>	<p><input type="checkbox"/> Nego il consenso</p>
---	---	--